

O.d.G. n. 2007

24 luglio 2024

TERZA COMMISSIONE
Seduta del 24 luglio 2024 – ore 10.00

VARIE

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione delle seguenti delibere:

1. - Fasc. n. 94/VA/2023 - disciplina del collocamento fuori del ruolo organico della magistratura dei magistrati ordinari (delibera del Comitato di Presidenza del 5 aprile 2023).
(Relatori Consiglieri: **MIELE, GIUFFRÈ, AIMI, D'OVIDIO, CHIARELLI e LAGANÀ**)

Riordino della disciplina riguardante lo svolgimento di incarichi con collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura.

La presente delibera interviene sul testo vigente della Circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 (“*Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie*”), con l'obiettivo di adeguare la normativa secondaria alle innovazioni legislative intervenute a seguito dell'entrata in vigore della **Legge 17 giugno 2022, n. 71**, di riforma dell'ordinamento giudiziario, e del **Decreto Legislativo 28 marzo 2024, n. 45** (*Disposizioni per il riordino della disciplina riguardante lo svolgimento di incarichi con collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura*).

Il **Decreto Legislativo 28 marzo 2024, n. 45** è espressamente dedicato al riordino dell'istituto del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Le modifiche alla Circolare attualmente vigente che si andranno ad illustrare riguardano la disciplina dell'esercizio di funzioni diverse da quelle giudiziarie da parte dei magistrati ordinari.

Nel complesso, il D.Lgs. n. 45 del 2024 richiede la revisione della circolare n. 13778 del 2014 con riferimento a molteplici disposizioni, sì da imporre alla disciplina contenuta nella PARTE VI (*La destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie*), una nuova struttura:

TITOLO I (*Le modalità di svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie*, artt. **103, 103 bis e 103 ter**); TITOLO II (*Disciplina del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura*)
 Capo I (*Disposizioni generali*, artt. **104 - 110**), Capo II (*Procedimento per l'assegnazione del magistrato a funzioni diverse da quelle giudiziarie*, artt. **111 - 113**), Capo III (*Procedimento per la prosecuzione dell'incarico fuori ruolo prima della scadenza del termine massimo di durata*, artt. **114 - 116**), Capo IV (*Revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico fuori ruolo*, artt. **117-120**); TITOLO III (*Aspettativa di cui all'articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165*, artt. **121, 121 bis**); TITOLO IV (*Il ricollocamento in ruolo. La destinazione dei magistrati al termine dell'aspettativa*, artt. **122-123 bis**); TITOLO V (*Il ricollocamento nei casi di cui agli artt. 18,19 e 20 della Legge n. 7/2022*, artt. **124, 124 bis e 125**); TITOLO VI (*Disposizioni transitorie relative alla parte VI*, art. **126**).

Di seguito si illustrano le modifiche e le integrazioni della normativa secondaria, dall'art. 103 all'art. 126 della Circolare:

TITOLO I. Le modalità di svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie (artt. 103, 103 bis e 103 ter).

Il Legislatore ha, innanzitutto, stabilito che lo svolgimento di attività diversa da quella giudiziaria può avvenire con collocamento fuori ruolo o in aspettativa, nei soli casi previsti dalla legge; **l'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 45/2024**, attribuisce, altresì, al Consiglio Superiore la possibilità di consentire al magistrato di svolgere un incarico che non gli permette *“l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario”*, anche senza collocamento in fuori ruolo o in aspettativa, esclusivamente nei casi in cui una specifica disposizione di legge preveda che quegli incarichi siano svolti *“con esonero totale o parziale dalle attività giudiziarie”*.

Da ciò la riformulazione **dell'art. 103** e l'introduzione degli artt. **103 bis e 103 ter** della Circolare, nei termini indicati dal Legislatore con l'ulteriore specificazione, all'art. **103 bis, comma 2**, delle ipotesi in cui è stabilito obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo.

TITOLO II Disciplina del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura. Capo I Disposizioni generali (artt. 104 - 110).

Le modifiche più significative introdotte dal D. Lgs. n. 45/2024 riguardano la materia dei

requisiti per il collocamento fuori ruolo; si precisa, infatti, che la destinazione a funzioni non giudiziarie del magistrato non può essere autorizzata laddove lo stesso annoveri “*meno di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura*” (**art. 4, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 45/2024**).

Al di là del richiamo operato dalla norma ad una nozione atecnica e volutamente generica di “*funzioni proprie della magistratura*”, di incerta definizione e tuttavia probabilmente ascrivibile alla scelta di dettare una disciplina comune non solo ai magistrati ordinari, ma anche a quelli amministrativi e contabili (per i quali assumono rilievo, quali funzioni ‘proprie’, anche quelle non giudiziarie e meramente consultive), sembra tuttavia corretto ritenere che con essa, almeno con riferimento ai magistrati ordinari, il legislatore abbia inteso riferirsi allo svolgimento di funzioni **giudiziarie**, così da imporre, quale requisito per il collocamento fuori ruolo, un periodo minimo di esercizio effettivo di tali funzioni da parte del magistrato.

Si tratta di una disposizione che impone un requisito temporale minimo, prima non previsto; **l’art. 104**, nella precedente formulazione, stabiliva, infatti, che il collocamento in fuori ruolo non potesse essere autorizzato “*prima del conseguimento della seconda valutazione di professionalità*”. Il Legislatore ha scelto di richiamarsi ad un requisito, quello dello svolgimento effettivo delle funzioni giudiziarie, diverso rispetto a quello contemplato nella previgente normativa secondaria, e declinato con una disposizione che sembra dotata di chiara ed immediata portata precettiva così da imporre il rispetto al fine di valutare la ricorrenza dei requisiti per il collocamento fuori ruolo del magistrato.

Nel riformulare **l’art. 104** della Circolare, oltre ad avere inserito il nuovo requisito temporale, attesa l’indicazione da parte del Legislatore di un **tempo minimo** di esercizio effettivo di attività giudiziaria (**art. 104, comma 1, lett. a**), è stato mantenuto il riferimento al requisito rappresentato dal conseguimento della valutazione di professionalità, in specie della terza (**art. 104, comma 1, lett. d**), onde ancorare la valutazione in ordine all’autorizzabilità dell’incarico, oltre che al mero decorso del tempo, anche al rilievo qualitativo dell’operato del magistrato nell’esercizio delle funzioni giudiziarie.

L’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 45/2024 individua, poi, i criteri in base ai quali determinare il requisito dell’anzianità di servizio disciplinato dal sopra evidenziato art. 4, comma 1, lett. a); la disposizione stabilisce al riguardo come “**il magistrato deve avere esercitato le funzioni per almeno dieci anni dalla data del loro conferimento, anche presso magistrature diverse da quelle di attuale appartenenza o avere prestato servizio presso l’Avvocatura dello Stato o presso gli organi costituzionali, con esclusione di ogni periodo di tempo nel quale il magistrato**

sia stato collocato fuori ruolo o in aspettativa, salvi i casi di aspettativa per maternità o per congedo parentale” e di svolgimento degli incarichi cd ‘internazionali’, di cui all’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 45/2024. L’effettivo esercizio delle funzioni per il periodo di tempo indicato nella lettera a) del comma 1 non è richiesto nei casi di conferimento delle funzioni ai sensi dell’articolo 19, comma 1, n. 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186, dell’articolo 1 della legge 5 agosto 1998 n. 303, dell’articolo 7, comma 3, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell’articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385 (si tratta, in sintesi, dei professori o avvocati nominati, per meriti insigni, consiglieri di Cassazione, Consiglio di Stato o Corte dei Conti).

L’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 45/2024 prevede, alla lett. b), fra i requisiti per il collocamento fuori ruolo, anche l’ulteriore profilo concernente la distanza di tempo che deve intercorrere rispetto ad un precedente incarico in fuori ruolo eventualmente svolto dal magistrato.

Il testo dell’art. 104 della Circolare è stato, perciò, modificato nella parte in cui disciplina il periodo di intervallo che deve intercorrere, prescrivendone la durata di tre anni laddove la destinazione a funzioni non giudiziarie sia durata per un periodo di tempo superiore a cinque anni (art. 104, comma 1, lett b).

In relazione all’ipotesi, subordinata, riguardante l’intervallo di tempo minimo (pari a due anni) corrispondente ad un “allontanamento” per un periodo diverso (originariamente previsto dall’art.116, seconda parte), si è ritenuto che la stessa, riferendosi ad una ipotesi non contemplata dalla disposizione primaria (che si ricollega ad un periodo “superiore a cinque anni”), possa essere comunque mantenuta, in quanto non contrastante con la norma primaria.

È stato, pertanto, previsto, nell’art. 104 comma 1, la lett. c), che, se il periodo trascorso nell’incarico esaurito è pari o inferiore a cinque anni, il successivo incarico non può essere conferito prima che siano decorsi due anni dal rientro in ruolo.

L’art. 104 è stato, altresì, adeguato nella parte in cui individua le ipotesi di incarico in cui l’obbligatorio intervallo di tempo non è previsto, secondo il dettato dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs n. 45/2024, che è stato testualmente riportato.

Una volta mantenuto fermo l’obbligatorio intervallo di tempo di due anni per le ipotesi di collocamento in fuori ruolo di durata pari o inferiore a cinque anni, le deroghe contemplate all’art. 4, comma 4, sono da ritenersi operanti anche con riferimento a tale ipotesi (art. 104, comma 4).

Nell’ambito delle deroghe individuate dal Legislatore figurano i cd ‘incarichi internazionali’, la cui attuale disciplina merita alcune considerazioni.

Detti incarichi sono previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs n. 45/2024, e sono definiti

mediante una nozione significativamente più ampia rispetto a quella ricavabile dall'art. 1, comma 68 della L.190 del 2012 (L. Severino).

Al riguardo si osserva, in particolare, come detti incarichi godano di un complessivo regime di *favor* da parte del Legislatore, in quanto sottratti a limiti temporali e ciò anche se siano stati conferiti o autorizzati in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 45/2024 (così l'**art. 15, comma 2 seconda parte**, che prevede una specifica deroga laddove tale incarico rientri nell'ambito della nozione di incarichi internazionali accolta dall' **art. 11, comma 3**, del medesimo D.Lgs.).

È stata pertanto riportata la previsione testuale dell'**art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 45/2024** ogniqualvolta nella Circolare vi è il riferimento a tali incarichi.

Dalla richiamata previsione testuale dell'**art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 45/2024**, è stata, invece, espunta la figura del 'procuratore europeo' in quanto solo per il procuratore capo europeo, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 2 febbraio 2021 n. 9 (*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2017/1930 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura Europea EPPO*), è previsto il collocamento fuori ruolo; diversamente, il procuratore europeo delegato resta collocato in ruolo e svolge funzioni requirenti, e dunque è figura sottratta alla disciplina del D. Lgs. n. 45/2024 e degli artt. 103 e ss. della Circolare.

Procedendo nell'analisi degli ulteriori interventi normativi, si evidenzia che la previsione contenuta **nell'art. 5 del D.Lgs. n. 45/2024** in tema di '*Interesse dell'amministrazione*', ha richiesto l'adeguamento del previgente **art. 105** della Circolare, allo scopo di recepire quanto previsto dalla norma primaria anche con riferimento ai casi in cui l'interesse dell'amministrazione si presume e, più in generale, ai criteri di valutazione di tale interesse.

È stata, inoltre, mantenuta la disposizione della circolare previgente laddove si prevede che, nel valutare la sussistenza dell'interesse dell'amministrazione, il CSM tenga conto anche "*della durata della permanenza fuori ruolo del magistrato, tenuto conto degli incarichi eventualmente già svolti in funzioni non giudiziarie, in rapporto alla durata complessiva della carriera*".

Con riferimento alla "*Percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza ed esigenze dell'ufficio*", la norma primaria (**art. 6 del D. Lgs n. 45/2024**) rinvia all' "*organo di governo autonomo*" per l'individuazione di tale indice, da determinarsi sulla base dei criteri indicati dalla norma primaria.

Al riguardo può rilevarsi come la disciplina introdotta dalla norma primaria, benché in gran parte coincidente con quella secondaria contenuta **nell'art. 106**, da essa differisce in relazione al computo dei magistrati con funzioni semidirettive tra coloro i quali, in sede di calcolo del predetto indice, debbano essere considerati nell'organico della sede di provenienza del magistrato da collocarsi in fuori ruolo.

Mentre l'art. 106 della circolare espressamente contempla anche i predetti magistrati tra quelli che assumono rilievo per il calcolo dell'indice di scopertura, la norma primaria introdotta non li contempla.

A fronte di una disposizione che non considera specificamente tali magistrati, ma neanche li esclude espressamente, il Consiglio ha nuovamente ritenuto di considerarli comunque tra quelli rilevanti ai fini del calcolo dell'indice di scopertura, individuato nella misura del 20% così come nel testo previgente.

Inoltre, il Decreto legislativo prevede che, nella determinazione dell'indice di scopertura, si debba tenere conto anche delle assenze per aspettativa o per congedo straordinario "purché di durata superiore a sessanta giorni"; tale inciso è stato introdotto nell'art. 106.

Si è, inoltre, reso necessario un adeguamento del dettato del comma 3 dell'art. 106 a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 D.Lgs. n. 45/2024, con riferimento all'ambito soggettivo del collocamento fuori ruolo e quanto al momento per la verifica dell'impegno in particolari procedimenti.

In relazione a questo aspetto, la norma primaria si riferisce ai "*procedimenti penali per gravi reati*", ed individua il momento rilevante per il compimento di tale verifica non più in quello della "*richiesta*" bensì in quello, previsto nella norma primaria, della "*deliberazione*".

Si è inteso a questo proposito chiarire come, per momento della deliberazione debba considerarsi la deliberazione in commissione (primo momento decisionale nell'attività di autorizzazione); si è, inoltre, mantenuto uno spazio di valutazione del Consiglio sulla sussistenza di eventuali gravi pregiudizi che possano derivare dal collocamento fuori ruolo sui tempi di definizione di procedimenti o affari sia civili che penali.

Nel **comma 5 dell'art. 106** è stato riportato il dettato del comma 3 dell'art. 6 D.Lgs. n. 45/2024 relativo alla valutazione, pur in presenza di condizioni ostative nell'ufficio o sede di provenienza, dell'autorizzabilità di incarichi richiesti da specifiche istituzioni (rilievo costituzionale dell'organo e organi che conferiscono gli incarichi cd 'internazionali').

L'art. 107 della vigente circolare è dedicato a disciplinare la "*Percentuale di copertura dei posti previsti in organico per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie in ragione della scopertura degli uffici giudiziari a livello nazionale*". Rispetto al dettato della Circolare si sono

rese necessarie alcune revisioni; va, però, precisato, che si tratta di disposizioni la cui vigenza è posticipata a decorrere dal 1° gennaio 2026, data dell'entrata in vigore degli artt. 13 e 17 del D.Lgs. n. 45/2024.

L'attuale testo dell'art. 107 è, stato, dunque, mantenuto inalterato e riportato nella nota (1) del predetto articolo. Nel nuovo testo, che richiama le disposizioni di normativa primaria relative al numero complessivo di magistrati per i quali è possibile disporre il collocamento fuori ruolo e alle conseguenti eccezioni, è stata rivista la disposizione contenuta nell'originario primo comma dell'art. 107, con la quale si prevedeva che, fermo il limite massimo, il "C.S.M. mantiene scoperti tre di essi per ogni punto percentuale di scopertura degli uffici giudiziari, giudicanti o requirenti, a livello nazionale".

È evidente, infatti, come una volta entrata in vigore la riduzione complessiva del numero di magistrati collocabili in fuori ruolo, è stato necessario diminuire il numero di posti da mantenere scoperti (portati a due *per ogni punto percentuale di scopertura degli uffici giudiziari, giudicanti o requirenti, a livello nazionale*) per evitare il rischio di precludere l'apporto dei magistrati allo svolgimento di incarichi, anche delicati, in regime di fuori ruolo.

È stata oggetto di revisione anche l'elencazione dei criteri di priorità, adeguata alla normativa primaria con l'indicazione di tutte le categorie previste dal decreto legislativo; criteri di priorità ulteriori e non contrastanti con la normativa primaria sono stati, infine, individuati nell'ambito della categoria '*altri incarichi*' indicata dal Decreto Legislativo, **al comma 5 dell'art. 107, lettere g) e g1).**

I testi degli **artt. 108 e 109**, rispettivamente dedicati alla disciplina della durata complessiva del collocamento in fuori ruolo e della durata degli incarichi fuori ruolo presso il C.S.M. sono stati adattati al fine di raccordarne la disciplina a quanto previsto dall'**art. 11 del D.Lgs. n. 45/2024.**

Il periodo massimo complessivo del collocamento fuori ruolo di cui al comma 1 dell'art. 108 è stato modificato in quanto ora previsto **dall'art. 11, comma 1**, del Decreto, come corrispondente, in linea generale, a 7 e non più a 10 anni; il medesimo primo comma dell'art. 108 specificava, inoltre, che il previgente limite di durata decennale si applicava con esclusione **"degli incarichi di membri di Governo, delle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, di componenti delle Corti internazionali comunque denominate ai sensi della legge n. 190/2012"**; il **D.Lgs. n. 45/2024 all'art.14, comma 1**, prevede espressamente l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni da esso previste per gli incarichi di membri di Governo e le cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno. La clausola di esclusione per i componenti delle Corti internazionali comunque denominate ai sensi della legge n. 190/2012, sembra

certamente riconducibile nell'ambito, ben più ampio, disciplinato dall'art. 11, comma 3 del Decreto, con riferimento agli incarichi cd 'internazionali'.

La disciplina del termine di decorrenza decennale previsto dall'art. 1, comma 68 della legge n. 190 del 2012 è contenuta **nell'art. 15 comma 3, secondo periodo, del Decreto Lgs. n. 45/2024, con una previsione di favore** per lo svolgimento di incarichi fuori ruolo presso gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, ivi espressamente indicati; conseguentemente, è stato riscritto **il comma 2 dell'art. 108**.

Il predetto termine, infatti, è prolungato fino a dieci anni **“per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale”, “gli incarichi di segretario generale, vicesegretario o segretario delegato, presso gli organi di governo autonomo e presso la Scuola superiore della magistratura”**; per **“gli incarichi di segretario generale e vicesegretario generale e di capo e vice capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di capo e vice capo di dipartimento presso il Ministero della giustizia” (lett.c)**; per **“gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Segretario del Consiglio dei ministri e con singoli Ministri anche senza portafoglio, limitatamente, per ciascuna ipotesi, agli incarichi di capo o vice capo”**.

In relazione all'ambito di operatività delle predette deroghe, con specifico riferimento agli incarichi dei magistrati inseriti all'interno della struttura del Consiglio Superiore della Magistratura, le disposizioni in questione vanno messe in raffronto con quelle contenute negli artt. 7 e 7 bis della Legge n. 195 del 24 marzo 1958 così come riformulate alla luce degli artt.25 e 27 della Legge n.71 del 17 giugno 2022.

L'art. 7 della Legge n.195 del 1958, dedicato alla composizione della segreteria, disciplina la durata del collocamento fuori ruolo dei magistrati che assumono l'incarico di Segretario Generale, Vicesegretario Generale e di magistrato segretario presso il C.S.M.

In relazione alle prime due posizioni, il comma 2, stabilisce che **“Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, gli incarichi di segretario generale e di vicesegretario generale hanno una durata massima di sei anni**.

L'assegnazione alla segreteria e la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti d'ufficio”.

Quanto al magistrato segretario, il successivo comma 3 stabilisce che **“Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di magistrato o dirigente amministrativo addetto alla segreteria ha una durata massima di sei anni”**.

L'art. 7-bis, comma 3-bis, in relazione al magistrato che compone l'Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore, stabilisce che: “Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di addetto all'ufficio studi ha una durata massima di sei anni”.

Si tratta di disposizioni la cui riformulazione, è intervenuta, ad opera della Legge n. 71/2022, in un momento antecedente all'esercizio della delega in tema di fuori ruolo ed il cui contenuto, pertanto, avrebbe dovuto essere coordinato con le disposizioni introdotte nell'esercizio della delega stessa.

Con riferimento alla posizione del Segretario Generale e del Vicesegretario Generale, la disciplina che scaturisce dal combinato disposto degli artt. 11, comma 2, e 4, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 45 del 2024 è sostanzialmente coincidente con quanto previsto dall'art. 7, comma 2 della Legge n. 195 del 1958; entrambe le disposizioni richiamano i dieci anni quale limite complessivo di durata del collocamento fuori ruolo in relazione ad entrambi gli incarichi limitandosi l'art. 7, comma 2, a chiarire che per ciascun singolo incarico lo stesso non può avere durata superiore a sei anni.

Detta previsione è stata così riportata nell'art. 109, comma 2, della Circolare.

Diversamente è a dirsi in relazione alla posizione del magistrato segretario e di quello addetto all'Ufficio Studi, categorie, queste ultime, non contemplate dalla deroga (al limite di sette anni) prevista all'art. 11, comma 2 (in quanto non rientranti tra gli incarichi contemplati nell'ambito della citata lettera b) dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo) e dunque, nel sistema del decreto legislativo, forse riconducibili al limite generale complessivo dei sette anni previsto dal comma 1 dell'art.11.

In relazione ai medesimi incarichi, dunque, il comma 1 dell'art. 109 della circolare si è limitato a riportare la durata massima di sei anni dell'incarico presso il CSM, senza il richiamo al limite complessivo decennale.

All'art. 110 è stata disciplinata la 'Relazione annuale sull'attività svolta fuori ruolo', innanzi tutto adeguando la normativa secondaria all'art. 12 del D.Lgs. n. 45/2024, prevedendo in capo all'istituzione conferente l'incarico l'obbligo di redigere, diversamente da quanto accadeva in precedenza, una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta dal magistrato, e ciò 'al termine di ciascun incarico fuori ruolo', nonché nelle specifiche ipotesi di richiesta da parte del magistrato medesimo (art 110, commi 1 e 2); è stato, tuttavia, mantenuto fermo l'obbligo, in capo al magistrato, di redigere comunque una relazione sintetica, non più annualmente, ma solo al termine dell'incarico e nei casi di proroga e di prosecuzione del collocamento fuori ruolo con funzioni diverse, anche se presso lo stesso ente (art. 110, comma 3, lett. a) e b); la previsione, di

carattere innovativo, meglio risponde alla funzione ‘informativa’ della relazione ed è utile alla valutazione delle competenze acquisite anche rispetto all’assunzione di futuri e diversi incarichi.

Capo II. Procedimento per l’assegnazione del magistrato a funzioni diverse da quelle giudiziarie (artt. 111 - 113)

Gli artt. 111, 112 e 113 non hanno subito significative modifiche in quanto **l’art. 8 del D.Lgs. 45/2024** ha ripreso pressochè integralmente il testo della previgente circolare sul punto. La norma primaria ha richiesto un adeguamento, nell’ambito dell’art 112, comma 3, lett. a) relativo alla indicazione, da parte del richiedente delle “eventuali situazioni di conflitto di interesse”, previsione questa non contemplata dalla circolare previgente.

Si evidenzia che la norma primaria ha stabilito che sia il magistrato ad allegare, all’atto di assenso, gli atti istruttori, sicchè sarà il magistrato medesimo, una volta intervenuta la richiesta dell’ente o istituzione, a dover richiedere quanto indicato **dall’art. 113 comma 3, lett. c), d).**

L’art. 112, comma 3, lett. b) prevede, poi, che venga allegata all’atto di assenso “la certificazione della cancelleria *relativa al lavoro svolto nell’ultimo biennio, comparato con quello svolto dagli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio*”; si tratta di disposizione non contemplata dalla norma primaria rispetto alla quale, tuttavia, non sembra esservi alcun contrasto.

L’art. 10 del D.Lgs. 45/2024, nel prevedere, in generale, che il C.S.M. debba valutare l’autorizzabilità del collocamento in fuori ruolo previa verifica della sussistenza dei presupposti non sembra delineare un regime procedimentale diverso rispetto a quello già contemplato dalla circolare **all’art. 113**; il primo comma della succitata norma secondaria è stato adeguato unicamente con riferimento agli obblighi motivazionali del CSM.

Il secondo comma **dell’art. 113**, che disciplina il novero degli elementi di conoscenza che il C.S.M. può utilizzare al fine di valutare l’eventuale autorizzazione al collocamento fuori ruolo, delinea un contenuto il quale, benché non correlato ad una precisa disposizione di norma primaria, non risulta con questa in contrasto ben potendo, anche tale essere rimesso alla potestà normativa secondaria del Consiglio.

Capo III. Procedimento per la prosecuzione dell’incarico fuori ruolo prima della scadenza del termine massimo di durata (artt. 114-116)

Gli articoli 114, 115 e 116, disciplinano aspetti che non trovano riscontro nella normativa primaria introdotta.

Si tratta delle norme che regolavano il procedimento di prosecuzione degli incarichi fuori ruolo e che sono state integralmente riviste alla luce della casistica esaminata dalla Terza Commissione.

La disciplina dei novellati **artt. 114 e 115** ha come finalità quella di evitare automatismi nei procedimenti cd di ‘conferma’, richiedendo, in concreto, al momento della nuova richiesta, un più attento e completo esame da parte dell’organo di autogoverno.

In particolare, sono state individuate tre ipotesi di prosecuzione degli incarichi fuori ruolo (**art. 114, lett. a), b), e c)**: prosecuzione presso lo stesso ente con medesimo incarico; prosecuzione presso lo stesso ente con incarico diverso; prosecuzione presso un ente diverso.

È stata prevista per ciascuna ipotesi non solo la verifica del rispetto dei termini di durata massima di permanenza del magistrato fuori ruolo, ma soprattutto una più pregnante verifica da parte del CSM delle condizioni di autorizzabilità, connesse alla permanenza dell’interesse dell’amministrazione, da rivalutarsi alla luce dei nuovi criteri specificamente indicati dall’art. 105.

Il testo dell’**art. 116** (*Periodo di intervallo tra gli incarichi fuori ruolo*) è stato interamente riformulato avuto riguardo a tale ultimo aspetto e perciò rubricato “valutazione del Consiglio”.

Capo IV. Revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico fuori ruolo (artt. 117-120)

Il capo IV della Circolare 13778/2014 è dedicato alla disciplina della “Revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico fuori ruolo” e che si compone degli articoli 117 (Condizioni per la revoca), 118 (Atti d’istruzione preliminare), 119 (Istruttoria eventuale su richiesta dell’ente conferente) e 120 (Decisione); la disciplina della revoca non trova parallele disposizioni nell’ambito del D.Lgs. 45/2024 che, sul punto, non ha disposto alcunché.

Sotto tale aspetto la disciplina secondaria è rimasta inalterata nella sua consistenza, non contrastando con la norma primaria.

TITOLO III (Aspettativa di cui all’articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, artt. 121, 121 bis)

Quanto all’aspettativa senza assegni di cui all’art. 23 bis del D. Lgs 165 /2001 l’**art. 3 del D.Lgs 45/2024** interviene limitando l’applicabilità al predetto istituto della disciplina del collocamento fuori ruolo esclusivamente alla procedura prevista per il ricollocamento in ruolo con le precisazioni di cui al successivo art. 123 nella nuova formulazione. L’art. **121** della circolare è stato, pertanto, modificato, adattandolo alla normativa primaria.; è stato, poi, introdotto l’art. 121 bis al fine di dare attuazione all’art. **12 del D. Lgs 45/2024** in ordine alla relazione informativa sull’attività svolta dal magistrato.

TITOLO IV. Il ricollocamento in ruolo. La destinazione dei magistrati al termine dell'aspettativa (artt. 122, 123, 123 bis)

Il **D.Lgs. n. 45/2024** non interviene sulla disciplina del ricollocamento in ruolo dei magistrati, se non con riferimento al rientro dei magistrati collocati in aspettativa ex art. 23 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevedendo, **all'art. 3, comma 2**, che in questi casi il posto di provenienza è considerato vacante e che il ricollocamento in ruolo avviene secondo le modalità previste per il magistrato collocato fuori ruolo.

È stato, pertanto, riscritto **l'art. 123**, che richiama la previsione della norma primaria.

Così ridefinita la materia del collocamento fuori ruolo, **l'art. 123 bis**, di nuova introduzione, dà attuazione **all'art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 45/2024**, individuando le categorie escluse dall'applicazione della normativa primaria e secondaria sin qui esaminata, costituite dai magistrati che hanno ricoperto incarichi quali membri del Governo, cariche elettive, anche presso gli organi di governo autonomo, nonché da coloro che devono essere collocati fuori ruolo per effetto degli artt. 19 e 20 della Legge n. 71/2022 .

TITOLO V. Il ricollocamento nei casi di cui agli artt. 18,19 e 20 della Legge n. 71/2022 (artt. 124, 124 bis e 125)

Le disposizioni contenute in detto titolo riguardano, in generale, il ricollocamento dei magistrati che abbiano partecipato, in posizione di fuori ruolo o in aspettativa, a competizioni elettorali, e che siano risultati non eletti o eletti (con due distinte discipline di immediata applicazione, in quanto non oggetto di delega), nonché dei magistrati che siano stati collocati fuori ruolo per ricoprire alcuni incarichi cd 'apicali' ed incarichi di governo non elettivi, tutti espressamente indicati nell'**art. 20 della L. n. 71/2022**.

Gli artt. 124, 124 bis e 125, interamente di nuova formulazione, hanno, dunque, lo scopo di trasferire la normativa primaria (prevista dalla legge anche per la magistratura amministrativa e quella contabile) all'interno della disciplina secondaria che riguarda i soli magistrati ordinari, nonché di regolare il rientro in ruolo di quelle categorie di magistrati che, una volta terminato il cd 'periodo di decantazione' lontani dall'esercizio della giurisdizione ovvero con stringenti vincoli nell'esercizio delle funzioni (vincoli imposti dalla L. n. 71/2022) hanno la possibilità di rientrare in ruolo.

Per essi è stata, dunque, prevista una disciplina di rientro, o mediante l'applicazione, in

quanto compatibili, delle norme precedentemente vigenti (in particolare per i magistrati candidati e non eletti, mediante il meccanismo di cui **all'art. 124, comma 5**), o mediante l'applicazione, nei casi previsti dall' **art. 125**, della disciplina del ricollocamento in ruolo prevista dagli artt. **122 e 123**.

TITOLO VI (Disposizioni transitorie relative alla parte VI, art. 126)

L'art. 126 riporta testualmente il contenuto degli artt. **15, 16 e 17 del D.Lgs n. 45/2024**.

Si richiamano, in particolare, le disposizioni, ispirate al principio generale del *tempus regit actum*, che stabiliscono che la nuova disciplina introdotta si applica *“agli incarichi conferiti o autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore”*; **l'art. 126** si limita ad innovare solo laddove individua nella deliberazione dell'assemblea plenaria il momento in cui l'incarico risulta 'conferito' o 'autorizzato'; da ciò l'indicazione, al comma 1, del termine *‘deliberati’*.

Sono, poi, riportate le deroghe a tale principio introdotte dalle ulteriori disposizioni contenute nell'art. 15 del D.Lgs. n. 45/2024.

Infatti, **l'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 45/2024, nella seconda parte**, chiarisce che i limiti temporali di permanenza nell'incarico previsti dalle *“disposizioni vigenti”* non operano, quantunque si tratti di incarichi conferiti od autorizzati in precedenza, per tutti gli *“incarichi indicati nell'articolo 11, comma 3”* (incarichi cd. 'internazionali').

Tali incarichi, infatti, laddove conferiti in epoca precedente all'entrata in vigore del decreto legislativo in commento in base alle precedenti disposizioni dell'art. 15, risulterebbero soggetti ai previgenti limiti temporali di permanenza disciplinati dalla Legge n. 190 del 2012; per essi, pertanto, viene introdotta una deroga esplicita che determina l'anticipazione degli effetti del nuovo regime di durata per gli incarichi internazionali contemplato dall'art. 11, comma 3.

Un'altra deroga è prevista in relazione al computo del periodo di fuori ruolo trascorso nello svolgimento di incarichi svolti nella vigenza della precedente disciplina.

Si stabilisce, in conformità all'art. **15, comma 3, del D.Lgs. n. 45/2024**, che, ai magistrati collocati in fuori ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo (avvenuta il 21 aprile 2024), i quali abbiano in passato ricoperto incarichi fuori ruolo *“si applica la disciplina relativa ai limiti temporali prevista dal presente decreto”*.

La durata del precedente incarico *“è computata nel termine complessivo”*.

A tale regola fanno tuttavia eccezione gli incarichi *“da conferire od autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o presso gli organi di governo autonomo”*, per i quali la seconda parte del comma 3 (in

deroga, dunque, alla regola generale del *tempus regit actum*) stabilisce che il periodo di tempo trascorso in fuori ruolo prima dell'entrata in vigore del Decreto non si computa.

L'ultimo comma **dell'art. 126** ribadisce, infine, per comodità di lettura in quanto già specificato nell'ambito **dell'artt. 107**, che le disposizioni ivi previste (che richiamano il dettato **dell'art. 13 e dell'art. 17 del D.Lgs n. 45/2024**) entrano in vigore a far data dall' 1° gennaio 2026.

Il testo degli articoli modificati è riportato nel successivo documento.

Inoltre, per consentire un immediato confronto tra gli articoli in vigore e quelli emendati o di nuova introduzione, si allega un prospetto con due colonne a fronte, con la precisazione che la prima contiene il testo della circolare vigente, che la seconda contiene il testo innovato e che le modifiche sono riportate in grassetto.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di approvare le modifiche alla circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 e succ. modd. (“Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie”) nei termini di cui al testo che segue e la “Relazione introduttiva” che precede.

PARTE VI
LA DESTINAZIONE A FUNZIONI DIVERSE DA QUELLE GIUDIZIARIE

TITOLO I
LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DIVERSE DA QUELLE GIUDIZIARIE

Articolo 103

(Modalità di svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie)

1. Lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie può avvenire attraverso le seguenti modalità:

- a) collocamento fuori ruolo;
- b) collocamento in aspettativa;
- c) esonero totale o parziale dalle attività giudiziarie

Articolo 103 bis

(Collocamento fuori ruolo e aspettativa)

1. Tutti gli incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non consentono l'integrale svolgimento delle funzioni giudiziarie devono essere svolti con collocamento fuori ruolo ad esclusione dei casi in cui la legge prevede come obbligatorio il ricorso all'aspettativa.

2. Devono in ogni caso essere svolti con il collocamento fuori ruolo gli incarichi ai quali si applica la disciplina di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71, oltre a quelli di direttore dell'ufficio di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro, nonché quelli ulteriori per i quali la legge prevede l'obbligatorietà del collocamento fuori ruolo

Articolo 103 ter

(Esonero dalle funzioni giudiziarie)

1. Quando, per lo svolgimento di incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non consentono l'integrale svolgimento delle funzioni giudiziarie, non sono previsti obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo o l'aspettativa, il CSM può autorizzare lo svolgimento di detti incarichi in regime di esonero, totale o parziale, dall'attività giudiziaria, solo in presenza di una specifica previsione di legge.

TITOLO II
DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO FUORI DAL RUOLO ORGANICO DELLA
MAGISTRATURA

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 104
(Requisiti per il collocamento fuori di ruolo)

1. Il collocamento fuori ruolo non può essere autorizzato se ricorre anche una sola di tali condizioni:

- a) sono decorsi meno di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie;
- b) sono decorsi meno di tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni;
- c) sono decorsi meno di due anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo pari o inferiore a cinque anni;
- d) il magistrato non abbia conseguito, al momento della richiesta, almeno la terza valutazione di professionalità;

2. Ai fini di quanto indicato alla lettera a) del comma 1, il magistrato deve avere esercitato le funzioni per almeno dieci anni dalla data della presa di possesso nell'ufficio anche presso magistrature diverse da quelle di attuale appartenenza o avere prestato servizio presso l'Avvocatura dello Stato o presso gli organi costituzionali, con esclusione di ogni periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato fuori ruolo o in aspettativa, salvi i casi di aspettativa per maternità o per congedo parentale. Ai fini del computo del periodo di effettivo servizio si tiene conto dei periodi in cui il magistrato ha svolto incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di magistrato di collegamento, nonché dei periodi in cui ha svolto incarichi di coordinamento e/o di supporto all'attività giudiziaria e giurisdizionale svolta a livello internazionale. L'effettivo esercizio delle funzioni per il periodo di tempo indicato nella lettera a) del comma 1 non è richiesto nei casi di conferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1998, n. 303.

3. Il decorso di almeno tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un precedente collocamento fuori ruolo si calcola dal momento in cui il magistrato ha assunto il nuovo incarico successivo al rientro in ruolo, escluso il periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato in aspettativa, ad esclusione dell'aspettativa per maternità o per congedo parentale e degli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie all'estero.

4. La limitazione temporale di cui al comma 1, lettere b) e c), non si applica:

a) per gli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di magistrato di collegamento, nonché per gli incarichi che implicano la diretta partecipazione, anche in funzione di coordinamento e/o di supporto, all'attività giudiziaria o giurisdizionale svolta al livello internazionale;

b) per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, nonché, limitatamente agli incarichi di segretario generale, vicesegretario o segretario delegato, presso gli organi di governo autonomo e presso la Scuola superiore della magistratura;

c) per gli incarichi di segretario generale e vicesegretario generale e di capo e vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di capo e vice capo di dipartimento presso il Ministero della giustizia;

d) per i magistrati investiti di funzioni al vertice di autorità indipendenti;

e) per gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Segretario del Consiglio dei ministri e con singoli Ministri anche senza portafoglio, limitatamente, per ciascuna ipotesi, agli incarichi di capo o vicecapo;

f) per gli incarichi di diretta collaborazione con i soggetti ai quali sono affidati compiti di rappresentanza e difesa dello Stato italiano presso Corti internazionali, per gli incarichi presso organismi giudiziari internazionali o sovranazionali, per gli incarichi di esperto presso le medesime organizzazioni, nonché per gli incarichi di esperto giuridico conferiti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 1.

Articolo 105

(Interesse dell'amministrazione della giustizia)

1. La destinazione a funzioni non giudiziarie è autorizzata, in attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale, quando l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione della giustizia.

1-bis. L'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza quando consente al magistrato di acquisire competenze e conoscenze utili per l'esercizio della giurisdizione.

2. Nel valutare la sussistenza dell'interesse dell'amministrazione della giustizia il CSM tiene conto:

a) della natura e delle competenze dell'ente conferente l'incarico;

b) dell'attinenza del contenuto dell'incarico alla professione del magistrato;

c) della idoneità dell'incarico fuori ruolo all'acquisizione di competenze utili all'amministrazione della giustizia;

d) della durata della permanenza fuori ruolo del magistrato, tenuto conto degli incarichi eventualmente già svolti in funzioni non giudiziarie, in rapporto alla durata complessiva della carriera.

3. L'interesse dell'amministrazione è sempre sussistente per gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati, per gli incarichi presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, per gli incarichi apicali, anche di diretta collaborazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri o per incarichi presso organismi dell'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

4. L'interesse dell'amministrazione di appartenenza non si ritiene sussistente quando l'incarico non richieda un elevato grado di preparazione in materie giuridiche ovvero una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria o esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, giudiziaria, consultiva o di controllo.

5. In ogni caso il CSM deve valutare le ricadute provenienti dallo svolgimento dell'incarico fuori ruolo sotto il profilo della possibile lesione della immagine di imparzialità e indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio della magistratura.

Articolo 106

(Percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza ed esigenze d'ufficio)

1. Non può essere destinato allo svolgimento di funzioni non giudiziarie il magistrato la cui sede di servizio presenti un indice di scopertura dell'organico superiore al 20%. Per sede di servizio si intende l'ufficio giudicante o requirente cui il magistrato è assegnato, rimanendo irrilevanti eventuali destinazioni in applicazione distrettuale o extradistrettuale.

2. L'indice di scopertura è computato sull'organico, compresi i posti semidirettivi, tenendo conto anche delle assenze per aspettativa o per congedo straordinario, purché di durata superiore a sessanta giorni, ovvero le ipotesi di esonero totale dal lavoro. Gli eventuali esoneri parziali sono computati pro quota.

3. Non può essere collocato fuori ruolo il magistrato che, alla data della deliberazione di commissione, sia impegnato nella trattazione di procedimenti penali per gravi reati in avanzato stato di istruttoria rispetto ai quali il suo allontanamento possa incidere gravemente sui tempi di definizione.

4. Il CSM verifica in ogni caso l'eventuale sussistenza di gravi pregiudizi che possano derivare dal collocamento fuori ruolo sui tempi di definizione di procedimenti e affari, civili o penali.

5. Nonostante la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1, 3 e 4, il CSM può sempre valutare, tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza e dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, la possibilità di autorizzare il collocamento fuori ruolo in ragione del rilievo costituzionale dell'organo conferente nonché presso gli organi che conferiscono gli incarichi di cui all'art. 104, comma 4, lettera a).

Articolo 107¹*(Numero massimo dei magistrati fuori ruolo)*

1. I magistrati ordinari possono essere collocati fuori ruolo nel rispetto del numero massimo di 180 unità.

1-bis. In ogni caso, non possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi costituzionali in numero superiore a 40 unità.

¹ Questo articolo entra in vigore dal 1° gennaio 2026 in virtù del disposto di cui all'art. 15, comma 4, d.lgs. 28 marzo 2024 n. 45. Fino al 31 dicembre 2025 troverà il previgente articolo 107 della Circolare, il cui testo si riporta di seguito:

Articolo 107

(Percentuale di copertura dei posti previsti in organico per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie in ragione della copertura degli uffici giudiziari a livello nazionale)

1. Ferma la previsione del numero di duecento posti previsto dalla lettera M della tabella allegata alla legge 13 novembre 2008, n.181 quale organico dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie, il CSM mantiene scoperti tre di essi per ogni punto percentuale di copertura degli uffici giudiziari, giudicanti o requirenti, a livello nazionale.

2. Le differenze in eccesso sono riassorbite con i fisiologici ricollocamenti in ruolo dovuti alla scadenza dell'incarico.

3. In attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale, il CSM trimestralmente informa il Ministro della giustizia in ordine al numero di posti disponibili per il collocamento fuori ruolo, sulla base della copertura nazionale degli uffici in atto ai sensi dei commi precedenti.

4. Quando il numero di richieste di destinazione di magistrati a funzioni diverse da quelle giudiziarie ecceda quello dei posti disponibili calcolati ai sensi del comma 1, il CSM si determina sulla base della seguente graduatoria di priorità, fermo restando che il limite numerico di cui alla lettera M della tabella allegata alla legge n. 181/2008 non comprende gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale e il CSM, come previsto dall'articolo 1 bis, comma 4, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143 convertito in legge 13 novembre 2008, n. 181:

a) incarichi apicali e di diretta collaborazione previsti da norme primarie ricoperti presso organi istituzionali, con particolare riferimento agli incarichi di diretta collaborazione di cui all'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 3 agosto 2001, n. 317;

b) incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali;

c) incarichi non apicali ricoperti presso il Ministero della giustizia;

d) incarichi non giurisdizionali ricoperti presso organismi internazionali;

e) altri incarichi non giurisdizionali;

5. All'interno di ciascuna delle categorie elencate si attribuisce priorità agli incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati, rispetto a quelli in cui l'assegnazione a magistrati sia possibile in via alternativa.

6. Lo stesso ordine di priorità di cui al comma 4 è utilizzato in senso inverso ove sia necessario procedere alla revoca di più collocamenti fuori ruolo per superamento del limite numerico come disciplinato al comma 1.

6-bis Fatta eccezione per gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale e il Consiglio superiore della magistratura di cui alla prima parte del comma 4, l'autorizzazione al collocamento fuori ruolo è limitata a:

a) incarichi di diretta collaborazione a magistrati ordinari, previsti da disposizioni legislative statali, presso organi istituzionali con esclusivo riferimento ai seguenti: capo di gabinetto, capo di gabinetto vicario, capo ufficio legislativo, capo ufficio legislativo vicario, nonché incarichi apicali assimilabili ai medesimi;

b) incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie e giurisdizionali presso organismi internazionali; si considerano, ai fini del presente articolo, caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie e giurisdizionali presso organismi internazionali anche gli incarichi di magistrato di collegamento e gli incarichi di coordinamento di attività giudiziarie e giurisdizionali svolti a livello internazionale e sovranazionale, nonché gli incarichi di diretta collaborazione con i soggetti ai quali sono affidati compiti di rappresentanza dello Stato italiano presso organismi e organizzazioni giudiziarie e giurisdizionali internazionali o sovranazionali, e gli incarichi di esperto presso le medesime organizzazioni"; a tali incarichi sono altresì assimilati quelli di esperto giuridico all'interno della Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Organizzazione delle Nazioni unite a New York e Vienna, l'Unione europea e il Consiglio d'Europa;

c) incarichi presso il Ministero della giustizia, diversi da quelli di cui alla lettera a), relativamente a posizioni per le quali vi sia l'esigenza di conferire l'incarico a magistrati ordinari;

d) incarichi di collaborazione presso commissioni parlamentari d'inchiesta: è autorizzabile un unico magistrato per ciascuna commissione fatta eccezione per la commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni mafiosi, comunque denominata; al fine di meglio consentire alle commissioni parlamentari di inchiesta di avvalersi di magistrati aventi specifica specializzazione, i magistrati interessati segnaleranno, con indicazione del relativo settore, la loro disponibilità alla commissione competente del Consiglio superiore della magistratura, la quale predisporrà almeno trimestralmente un elenco, dal quale le commissioni parlamentari di inchiesta potranno eventualmente attingere per le richieste di autorizzazione;

e) incarichi diversi o ulteriori rispetto a quelli di cui alle lettere precedenti: possono essere autorizzati soltanto a condizione che vi sia l'esigenza di conferire l'incarico esclusivamente a magistrati ordinari e nel limite del venti per cento del totale degli incarichi conferibili ai sensi del comma 1;

6-ter. Le autorizzazioni relative agli incarichi di cui al comma 6-bis sono sottoposte a conferma biennale.

2. Ferma la previsione del numero massimo complessivo, stabilito dalla lettera M della tabella allegata alla legge 13 novembre 2008, n.181 quale organico dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie, il CSM mantiene scoperti due di essi per ogni punto percentuale di scopertura degli uffici giudiziari, giudicanti o requirenti, a livello nazionale.

3. Possono essere autorizzati anche nel caso in cui sia raggiunto il numero massimo di cui ai commi 1 e 2, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati i seguenti incarichi:

a) gli incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati;
b) gli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di magistrato di collegamento, nonché gli incarichi di coordinamento e/o di supporto all'attività giudiziaria e giurisdizionale svolta a livello internazionale.

4. Nel numero massimo di magistrati collocati fuori ruolo di cui alla lettera M della tabella b allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 non si computano:

a) i magistrati che vengono collocati fuori ruolo per ricoprire incarichi di membri di Governo e cariche elettive, anche presso gli organi di governo autonomo;

b) i magistrati il cui collocamento fuori ruolo avviene per effetto degli articoli 19 e 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71.

5. Quando il numero di richieste di collocamento di magistrati fuori ruolo ecceda quello dei posti disponibili calcolati ai sensi dei precedenti commi, l'organo di governo autonomo si determina sulla base della seguente graduatoria di priorità:

a) incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati;
b) incarichi di natura giudiziaria e giurisdizionale presso l'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte;

c) incarichi presso organi costituzionali;

d) incarichi presso organi di rilevanza costituzionale;

e) incarichi apicali e incarichi di diretta collaborazione, previsti da norme primarie, ricoperti presso organi istituzionali, con particolare riferimento agli incarichi di diretta collaborazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

f) incarichi non giudiziari o giurisdizionali ricoperti presso organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte;

g) incarichi diversi o ulteriori rispetto a quelli di cui alle lettere precedenti: possono essere autorizzati soltanto a condizione che vi sia l'esigenza di conferire l'incarico esclusivamente a magistrati ordinari;

g1) quanto agli incarichi di collaborazione presso commissioni parlamentari d'inchiesta: è autorizzabile un unico magistrato per ciascuna commissione fatta eccezione per la commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni mafiosi, comunque denominata, per la quale detto limite è elevato a tre.

Articolo 108*(Limite alla durata complessiva del collocamento fuori ruolo. Eccezioni)*

1. I magistrati ordinari non possono essere collocati fuori ruolo per un periodo che superi complessivamente, nell'arco del servizio, sette anni.

2. Il tempo trascorso fuori ruolo non può superare complessivamente dieci anni per i seguenti incarichi:

a) per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, nonché, limitatamente agli incarichi di segretario generale, vicesegretario o segretario delegato, presso gli organi di governo autonomo e presso la Scuola superiore della magistratura;

b) per gli incarichi di segretario generale e vicesegretario generale e di capo e vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di capo e vice capo di dipartimento presso il Ministero della giustizia;

c) per gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Segretario del Consiglio dei ministri e con singoli Ministri anche senza portafoglio, limitatamente, per ciascuna ipotesi, agli incarichi di capo o vicecapo.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di magistrato di collegamento, nonché agli incarichi di coordinamento e/o di supporto all'attività giudiziaria o giurisdizionale svolta a livello internazionale

Articolo 109*(Durata degli incarichi fuori ruolo presso il CSM)*

1. Gli incarichi di magistrato addetto alla Segreteria e di magistrato addetto all'Ufficio Studi del CSM hanno durata massima non superiore a sei anni.

2. Fermo restando il limite massimo complessivo di cui all'art. 108, comma 2, lettera a, gli incarichi di Segretario generale e di Vicesegretario generale hanno una durata massima di sei anni.

Articolo 110*(Relazione informativa sull'attività svolta fuori ruolo)*

1. Al termine di ciascun incarico svolto fuori ruolo, l'amministrazione o l'istituzione conferente l'incarico redige una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta dal magistrato.

2. La predetta relazione è in ogni caso redatta, a richiesta del magistrato, anche in occasione delle valutazioni di professionalità e della presentazione di domande per il conferimento di incarichi semidirettivi o direttivi, della presentazione di domande per il conferimento delle funzioni di legittimità, nonché in caso di richiesta di proroga dell'incarico o di prosecuzione del collocamento fuori ruolo con funzioni diverse.

3. Il magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie:

a) ha facoltà di trasmettere al CSM entro il 31 luglio di ogni anno una sintetica relazione scritta sull'attività svolta che viene inserita nel fascicolo personale;

b) è tenuto a trasmettere detta relazione al termine dell'incarico nonché in caso di richiesta di proroga dell'incarico o di prosecuzione del collocamento fuori ruolo con funzioni diverse, anche presso lo stesso ente.

Capo II

Procedimento per l'assegnazione del magistrato a funzioni diverse da quelle giudiziarie

Articolo 111

(Richiesta del collocamento fuori ruolo)

1. Il procedimento per il collocamento fuori ruolo del magistrato è avviato su richiesta inoltrata al CSM dall'amministrazione o dall'istituzione richiedente.

2. L'amministrazione o l'istituzione richiedente specificano la durata, la natura e la tipologia dell'incarico fuori ruolo affidato al magistrato.

3. Qualora la richiesta provenga da amministrazione o istituzione diversa dal Ministero della giustizia, il CSM provvede a inoltrare a quest'ultimo copia dell'istanza, nonché copia della documentazione rilevante, per le eventuali osservazioni.

Articolo 112

(Assenso del magistrato e documentazione)

1. Il collocamento fuori ruolo può essere disposto solo previa acquisizione dell'assenso scritto del magistrato, che deve essere trasmesso al CSM.

2. L'assenso è revocabile, con la stessa forma, sino a che non sia avvenuta l'immissione in possesso presso l'amministrazione o l'istituzione richiedente.

3. Il magistrato è tenuto ad allegare all'atto di assenso:

a) una breve relazione che contenga: le caratteristiche, la durata e il luogo di svolgimento dell'attività; i compensi, le indennità o le remunerazioni previsti sotto qualsiasi forma o titolo; gli eventuali procedimenti o processi da lui trattati, o in corso di trattazione, nei quali sia stato o sia parte l'ente o il soggetto che ha formulato la richiesta; le eventuali situazioni di conflitto di interesse;

b) la certificazione della cancelleria relativa al lavoro svolto nell'ultimo biennio, comparato con quello svolto dagli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio;

c) il parere del dirigente dell'ufficio, comprensivo della valutazione relativa alla compatibilità dell'incarico con l'assicurazione del buon andamento dell'ufficio, con indicazione dell'eventuale avvenuta designazione del magistrato, alla data della richiesta, alla trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere gravemente agli stessi;

d) il parere del Consiglio giudiziario, e del Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione.

Articolo 113

(Valutazione da parte del CSM)

1. Il CSM decide sulla richiesta quando essa è completa di tutti gli elementi, accertando la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 104, 105, 106 e 107 e dandone conto in apposita motivazione, previa segnalazione delle necessarie integrazioni.

2. Il CSM, per la valutazione complessiva del profilo del magistrato, tiene conto di tutti gli elementi di conoscenza desumibili dal fascicolo personale e, in particolare, di eventuali procedimenti disciplinari definiti o in corso e delle procedure di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo n. 511/1946 sotto il profilo della loro ricaduta sull'immagine di imparzialità e di indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio della magistratura.

3. Nella delibera di collocamento fuori ruolo, il CSM deve indicare specificatamente l'attività alla quale il magistrato è destinato, il soggetto o l'autorità in favore del quale è svolta e la durata dell'incarico, nonché il periodo eventualmente già trascorso fuori ruolo.

Capo III

Procedimento per la prosecuzione degli incarichi fuori ruolo prima della scadenza del termine massimo di durata

Articolo 114

(Ipotesi di prosecuzione degli incarichi fuori ruolo)

1. La richiesta di prosecuzione dell'attività fuori ruolo può essere formulata da ciascuna amministrazione o istituzione:

- a) per il magistrato già collocato fuori ruolo presso di essa per lo svolgimento dello stesso incarico, per un ulteriore periodo;
- b) per il magistrato già collocato presso di essa per lo svolgimento di diverso incarico;
- c) per il magistrato già collocato fuori ruolo presso altra amministrazione o istituzione.

Articolo 115

(Procedimento)

1. A seguito di istanza formulata ai sensi del precedente articolo, il CSM verifica che vi sia l'assenso del magistrato e che siano rispettati i limiti massimi di durata del collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 108.

2. Il magistrato, oltre all'assenso scritto, dovrà allegare una breve relazione che contenga: le caratteristiche, la durata e il luogo di svolgimento dell'attività; i compensi, le indennità o le remunerazioni previsti sotto qualsiasi forma o titolo; le eventuali situazioni di conflitto di interesse.

Articolo 116

(Valutazione del CSM)

1. Il CSM dovrà valutare la sussistenza dell'interesse dell'amministrazione della giustizia ai sensi dell'art. 105.

Capo IV
Revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico fuori ruolo

Articolo 117
(Condizioni per la revoca)

1. L'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico fuori ruolo è sempre revocabile ove sia accertato il venire meno dell'interesse dell'amministrazione della giustizia alla prosecuzione dello stesso valutato in base ai criteri di cui all'articolo 105.

Articolo 118
(Atti d'istruzione preliminare)

1. La Terza Commissione del CSM valuta preliminarmente la sussistenza di elementi idonei a giustificare l'apertura del procedimento di revoca dell'autorizzazione a svolgere l'incarico fuori ruolo, per il venire meno dell'interesse dell'amministrazione della giustizia individuato secondo i criteri di cui all'articolo 105, comma 2.

2. Se la Commissione ritiene che permangano le condizioni per la prosecuzione dell'incarico delibera l'archiviazione della pratica altrimenti dispone l'apertura della procedura di revoca e ne dà comunicazione all'ente conferente l'incarico ai fini di una preventiva interlocuzione.

3. Qualora all'esito dell'interlocuzione le amministrazioni interessate rinuncino alla collaborazione del magistrato interessato, il CSM procede immediatamente al ricollocamento in ruolo ai sensi dell'articolo 122.

Articolo 119
(Istruttoria eventuale su richiesta dell'ente conferente)

1. Ove le amministrazioni richiedano motivatamente la prosecuzione dell'incarico fuori ruolo, il CSM valuta specificamente le ragioni addotte e opera un bilanciamento con le condizioni poste a fondamento dell'ipotesi di revoca dell'incarico già autorizzato, all'esito del quale può procedere all'archiviazione della procedura di revoca.

2. Nel caso in cui gli enti interessati non facciano pervenire le loro osservazioni nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di apertura della procedura di revoca e, comunque, nel caso in cui la Terza Commissione ritenga prevalenti le ragioni per procedere alla revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico fuori ruolo, è data comunicazione al magistrato e agli enti interessati delle ragioni per le quali si ritiene venuto meno l'interesse dell'amministrazione della giustizia alla prosecuzione dell'incarico.

3. Il magistrato può chiedere di essere sentito personalmente e può far pervenire osservazioni scritte alla Terza Commissione per le valutazioni in merito.

4. È facoltà degli enti interessati far pervenire ulteriori osservazioni scritte.

5. La Commissione, ove lo ritenga necessario, può disporre l'acquisizione di documenti o l'audizione di altri soggetti.

Articolo 120
(Decisione)

1. All'esito dell'istruttoria, ove non ritenga di archiviare la pratica, la Terza Commissione sottopone all'assemblea plenaria una delibera motivata di revoca.

2. Il CSM con la delibera di revoca dispone l'apertura della procedura di ricollocamento in ruolo ai sensi della disciplina vigente.

TITOLO III
ASPETTATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 23 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO
2001 N. 165

Articolo 121

(Aspettativa e disciplina del collocamento fuori ruolo)

1. Il magistrato può essere collocato in aspettativa senza assegni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Articolo 121 bis

(Relazione informativa sull'attività svolta in aspettativa)

1. Al termine di ciascun periodo di aspettativa, l'amministrazione o l'istituzione conferente l'incarico redige una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta dal magistrato.

2. La predetta relazione è in ogni caso redatta, a richiesta del magistrato, anche in occasione delle valutazioni di professionalità e della presentazione di domande per il conferimento di incarichi semidirettivi o direttivi nonché in caso di richiesta di proroga dell'incarico o di prosecuzione dell'aspettativa con funzioni diverse.

3. Il magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie:

a) ha facoltà di trasmettere al CSM entro il 31 luglio di ogni anno una sintetica relazione scritta sull'attività svolta che viene inserita nel fascicolo personale;

b) è tenuto a trasmettere detta relazione al termine del periodo di aspettativa nonché in caso di richiesta di proroga dell'incarico o di prosecuzione dello stesso con funzioni diverse.

TITOLO IV
IL RICOLLOCAMENTO IN RUOLO.
LA DESTINAZIONE DEI MAGISTRATI AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA

Articolo 122

(Ricollocamento in ruolo del magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie)

1. La Terza Commissione, prima del termine entro il quale deve avvenire la riassunzione delle funzioni giudiziarie, comunica tempestivamente la scadenza del collocamento fuori ruolo al magistrato interessato e all'ente presso il quale si svolge l'incarico.

2. Il magistrato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, che per qualsiasi causa cessi dalla destinazione all'ufficio cui era stato assegnato deve chiedere senza indugio il ricollocamento in ruolo, inoltrando apposita istanza al CSM.

3. Ferma restando la facoltà di partecipare alle ordinarie procedure di trasferimento, il ricollocamento in ruolo avviene nella sede di provenienza, se vacante, con eventuale revoca del posto pubblicato non ancora assegnato.

4. Qualora il posto non sia vacante, il ricollocamento in ruolo avviene con assegnazione ad altra sede, ma nelle medesime funzioni, con concorso virtuale da espletarsi relativamente ai posti vacanti non pubblicati all'atto della richiesta.

Articolo 123

(Destinazione del magistrato al termine dell'aspettativa)

1. In tutti i casi di collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, il posto di provenienza è considerato vacante.

2. Il ricollocamento del magistrato a seguito della cessazione dell'aspettativa avviene secondo le modalità previste dall'articolo 122 per il magistrato collocato fuori ruolo in quanto compatibili.

Articolo 123 bis

(Ambito di applicazione)

1. Tutte le disposizioni che precedono non si applicano:

a) ai membri di Governo e alle cariche elettive, anche presso gli organi di governo autonomo;

b) quando il collocamento fuori ruolo avviene per effetto degli articoli 19 e 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71.

TITOLO V
IL RICOLLOCAMENTO NEI CASI DI CUI AGLI ARTICOLI 18, 19 E 20 DELLA LEGGE N. 71
DEL 2022

Articolo 124

(Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti)

1. I magistrati ordinari, esclusi quelli in servizio presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, non possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, ne' possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio ubicato nella regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura.

2. I magistrati di cui al comma 1 in servizio presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti, a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati dal CSM allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, nè giudicanti nè requirenti, senza che derivino posizioni soprannumerarie.

3. Il ricollocamento in ruolo ai sensi del comma 1 è disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di assumere incarichi direttivi e semidirettivi. Per la scelta della sede si procede con concorso virtuale.

4. I limiti e i divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo hanno una durata di tre anni, fermo restando, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

5. Al termine dei tre anni il magistrato può essere restituito all'Ufficio di provenienza se vacante, previa revoca eventuale della pubblicazione del posto nelle more intervenuta. Ove il posto di provenienza non sia vacante il magistrato può anche essere assegnato ad altra sede previo concorso virtuale su altro posto disponibile.

Articolo 124 bis

(Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi)

1. I magistrati ordinari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente delle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dal CSM allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, ne' giudicanti ne' requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui

al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della legge n. 71 del 2022.

Articolo 125

(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi)

1. I magistrati ordinari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vice-capo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, per un periodo di un anno decorrente dalla data di cessazione dall'incarico, restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero di appartenenza o presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In alternativa, essi possono essere ricollocati in ruolo e destinati dal CSM allo svolgimento di attività non giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati di cui al primo periodo non possono assumere incarichi direttivi e semidirettivi. Il ricollocamento in ruolo avviene con le modalità di cui agli articoli 122 e 123.

2. I magistrati ordinari non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, o di assessore comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dal CSM allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di incarichi diversi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di due anni dalla data dell'assunzione, salvo che la cessazione consegua a dimissioni volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della legge n. 71 del 2022.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA PARTE VI

Articolo 126
(Disposizioni transitorie)

1. Salvo quanto previsto all'art. 107, e dagli artt. 124, 124 bis e 125, la disciplina prevista dalla parte VI della presente circolare si applica agli incarichi deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 45 del 2024.

2. Ai magistrati fuori ruolo al momento della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 45 del 2024 si applica la disciplina vigente al momento del conferimento o dell'autorizzazione dell'incarico. Ai predetti continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 68, primo periodo, e commi da 69 a 72, della legge 6 novembre 2012, n. 190. I limiti temporali di permanenza nell'incarico previsti dalle disposizioni vigenti non operano per i magistrati già collocati fuori ruolo al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo del 28 marzo 2024, n. 45, per lo svolgimento di incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di magistrato di collegamento, nonché per lo svolgimento di incarichi di coordinamento e/o di supporto all'attività giudiziaria e giurisdizionale svolta a livello internazionale.

3. Ai magistrati collocati fuori ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 45 del 2024, che abbiano anteriormente ricoperto incarichi con collocamento fuori ruolo, si applica la disciplina relativa ai limiti temporali prevista dall'articolo 108. La durata del precedente incarico è computata nel termine complessivo, salvo che per gli incarichi da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri o presso il CSM.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 107, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.



Consiglio Superiore della Magistratura
Terza Commissione

PROPOSTE DI MODIFICA DELLA CIRCOLARE N. 13778

(delibera del 24 luglio 2014)

*Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e
destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie*

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">PARTE VI LA DESTINAZIONE A FUNZIONI DIVERSE DA QUELLE GIUDIZIARIE</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I IL COLLOCAMENTO FUORI DAL RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA</p> <p style="text-align: center;">Capo I <i>Disposizioni generali</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 103 <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>1. Le seguenti disposizioni si applicano allo stabile, esclusivo e continuativo svolgimento di funzioni in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura, ad eccezione degli incarichi di membri di governo, delle cariche elettive, anche presso l'organo di governo autonomo, e degli incarichi di componenti presso le Corti internazionali comunque denominate.</p> <p>2. I collocamenti fuori ruolo sono consentiti soltanto nei casi in cui i compiti e le funzioni di riferimento siano previsti dalla legge o da norme dell'Unione Europea, da trattati internazionali o da altre norme primarie.</p>	<p style="text-align: center;">PARTE VI LA DESTINAZIONE A FUNZIONI DIVERSE DA QUELLE GIUDIZIARIE</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DIVERSE DA QUELLE GIUDIZIARIE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 103 <i>(Modalità di svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie)</i></p> <p>1. Lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie può avvenire attraverso le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) collocamento fuori ruolo; b) collocamento in aspettativa; c) esonero totale o parziale dalle attività giudiziarie. <p style="text-align: center;">Articolo 103 bis <i>(Collocamento fuori ruolo e aspettativa)</i></p> <p>1. Tutti gli incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non consentono l'integrale svolgimento delle funzioni giudiziarie devono essere svolti con collocamento fuori ruolo ad esclusione dei casi in cui la legge prevede come obbligatorio il ricorso all'aspettativa.</p> <p>2. Devono in ogni caso essere svolti con il collocamento fuori ruolo gli incarichi ai quali si applica la disciplina di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71, oltre a quelli di direttore dell'ufficio di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro, nonché quelli ulteriori per i quali la legge prevede l'obbligatorietà del collocamento fuori ruolo.</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 104 <i>(Requisito riguardante l'anzianità di ruolo)</i></p> <p>1. Il collocamento fuori ruolo non può essere autorizzato prima del conseguimento della seconda valutazione di professionalità.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 103 ter <i>(Esonero dalle funzioni giudiziarie)</i></p> <p>1. Quando, per lo svolgimento di incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non consentono l'integrale svolgimento delle funzioni giudiziarie, non sono previsti obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo o l'aspettativa, il CSM può autorizzare lo svolgimento di detti incarichi in regime di esonero, totale o parziale, dall'attività giudiziaria, solo in presenza di una specifica previsione di legge.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO FUORI DAL RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA</p> <p style="text-align: center;">Capo I <i>Disposizioni generali</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 104 <i>(Requisiti per il collocamento fuori ruolo)</i></p> <p>1. Il collocamento fuori ruolo non può essere autorizzato se ricorre anche una sola di tali condizioni:</p> <p>a) sono decorsi meno di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie;</p> <p>b) sono decorsi meno di tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni;</p> <p>c) sono decorsi meno di due anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo pari o inferiore a cinque anni;</p> <p>d) il magistrato non abbia conseguito, al momento della richiesta, almeno la terza valutazione di professionalità;</p> <p>2. Ai fini di quanto indicato alla lettera a) del comma 1, il magistrato deve avere esercitato le funzioni per almeno dieci anni dalla data della presa di possesso nell'ufficio anche presso magistrature diverse da quelle di attuale appartenenza o avere prestato servizio presso l'Avvocatura dello Stato o presso gli organi costituzionali, con esclusione di ogni periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato fuori ruolo o in aspettativa, salvi i casi di aspettativa per maternità o per congedo parentale. Ai fini del computo del periodo di effettivo servizio si tiene conto dei periodi in cui il magistrato ha svolto incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi</p>
--	--

internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di magistrato di collegamento, nonché dei periodi in cui ha svolto incarichi di coordinamento e/o di supporto all'attività giudiziaria e giurisdizionale svolta a livello internazionale. L'effettivo esercizio delle funzioni per il periodo di tempo indicato nella lettera a) del comma 1 non è richiesto nei casi di conferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1998, n. 303.

3. Il decorso di almeno tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un precedente collocamento fuori ruolo si calcola dal momento in cui il magistrato ha assunto il nuovo incarico successivo al rientro in ruolo, escluso il periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato in aspettativa, ad esclusione dell'aspettativa per maternità o per congedo parentale e degli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie all'estero.

4. La limitazione temporale di cui al comma 1, lettere b) e c), non si applica:

a) per gli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di magistrato di collegamento, nonché per gli incarichi che implicano la diretta partecipazione, anche in funzione di coordinamento e/o di supporto, all'attività giudiziaria o giurisdizionale svolta al livello internazionale.;

b) per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, nonché, limitatamente agli incarichi di segretario generale, vicesegretario o segretario delegato, presso gli organi di governo autonomo e presso la Scuola superiore della magistratura;

c) per gli incarichi di segretario generale e vicesegretario generale e di capo e vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di capo e vice capo di dipartimento presso il Ministero della giustizia;

d) per i magistrati investiti di funzioni al vertice di autorità indipendenti;

e) per gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Segretario del Consiglio dei ministri e con singoli Ministri anche senza portafoglio, limitatamente, per ciascuna ipotesi, agli incarichi di capo o vicecapo;

f) per gli incarichi di diretta collaborazione con i

<p style="text-align: center;">Articolo 105 <i>(Interesse dell'amministrazione della giustizia)</i></p> <p>1. La destinazione a funzioni non giudiziarie è autorizzata, in attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale, quando l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione della giustizia.</p> <p>2. Nel valutare la sussistenza dell'interesse dell'amministrazione della giustizia il CSM tiene conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) della natura e delle competenze dell'ente conferente l'incarico; b) dell'attinenza del contenuto dell'incarico alla professione del magistrato; c) della idoneità dell'incarico fuori ruolo all'acquisizione di competenze utili all'amministrazione della giustizia; d) della durata della permanenza fuori ruolo del magistrato, tenuto conto degli incarichi eventualmente già svolti in funzioni non giudiziarie, in rapporto alla durata complessiva della carriera. <p>3. L'interesse dell'amministrazione si presume sussistente con riferimento alle condizioni di cui al comma 2, lett. a), b) e c) per gli incarichi assegnati in via esclusiva, per espressa previsione di legge, agli appartenenti all'Ordine giudiziario.</p>	<p>soggetti ai quali sono affidati compiti di rappresentanza e difesa dello Stato italiano presso Corti internazionali, per gli incarichi presso organismi giudiziari internazionali o sovranazionali, per gli incarichi di esperto presso le medesime organizzazioni, nonché per gli incarichi di esperto giuridico conferiti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 1.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 105 <i>(Interesse dell'amministrazione della giustizia)</i></p> <p>1. La destinazione a funzioni non giudiziarie è autorizzata, in attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale, quando l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione della giustizia.</p> <p>1-bis. L'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza quando consente al magistrato di acquisire competenze e conoscenze utili per l'esercizio della giurisdizione.</p> <p>2. Nel valutare la sussistenza dell'interesse dell'amministrazione della giustizia il CSM tiene conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) della natura e delle competenze dell'ente conferente l'incarico; b) dell'attinenza del contenuto dell'incarico alla professione del magistrato; c) della idoneità dell'incarico fuori ruolo all'acquisizione di competenze utili all'amministrazione della giustizia; d) della durata della permanenza fuori ruolo del magistrato, tenuto conto degli incarichi eventualmente già svolti in funzioni non giudiziarie, in rapporto alla durata complessiva della carriera. <p>3. L'interesse dell'amministrazione è sempre sussistente per gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati, per gli incarichi presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, per gli incarichi apicali, anche di diretta collaborazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri o per incarichi presso organismi dell'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.</p>
---	--

<p>4. In ogni caso il CSM deve valutare le ricadute provenienti dallo svolgimento dell'incarico fuori ruolo sotto il profilo della possibile lesione della immagine di imparzialità e indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio della magistratura.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 106 <i>(Percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza ed esigenze d'ufficio)</i></p> <p>1. Non può essere destinato allo svolgimento di funzioni non giudiziarie il magistrato la cui sede di servizio presenti un indice di scopertura dell'organico superiore al 20%. Per sede di servizio si intende l'ufficio giudicante o requirente cui il magistrato è assegnato, rimanendo irrilevanti eventuali destinazioni in applicazione distrettuale o extradistrettuale.</p> <p>2. L'indice di scopertura è computato sull'organico, compresi i posti semidirettivi, tenendo conto anche delle assenze per aspettativa o per congedo straordinario, ovvero le ipotesi di esonero totale dal lavoro. Gli eventuali esoneri parziali sono computati pro quota.</p> <p>3. Non può essere destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie il magistrato che, alla data della richiesta, sia impegnato nella trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere gravemente agli stessi.</p> <p>4. Eccezionalmente, tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza e dell'interesse dell'amministrazione della giustizia, il CSM si riserva di valutare la possibilità di concedere il collocamento fuori ruolo in ragione del rilievo costituzionale dell'organo conferente e della natura dell'incarico che il magistrato è chiamato a ricoprire.</p>	<p>4. L'interesse dell'amministrazione di appartenenza non si ritiene sussistente quando l'incarico non richieda un elevato grado di preparazione in materie giuridiche ovvero una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria o esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, giudiziaria, consultiva o di controllo.</p> <p>5. In ogni caso il CSM deve valutare le ricadute provenienti dallo svolgimento dell'incarico fuori ruolo sotto il profilo della possibile lesione della immagine di imparzialità e indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio della magistratura.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 106 <i>(Percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza ed esigenze d'ufficio)</i></p> <p>1. Non può essere destinato allo svolgimento di funzioni non giudiziarie il magistrato la cui sede di servizio presenti un indice di scopertura dell'organico superiore al 20%. Per sede di servizio si intende l'ufficio giudicante o requirente cui il magistrato è assegnato, rimanendo irrilevanti eventuali destinazioni in applicazione distrettuale o extradistrettuale.</p> <p>2. L'indice di scopertura è computato sull'organico, compresi i posti semidirettivi, tenendo conto anche delle assenze per aspettativa o per congedo straordinario, purché di durata superiore a sessanta giorni, ovvero le ipotesi di esonero totale dal lavoro. Gli eventuali esoneri parziali sono computati pro quota.</p> <p>3. Non può essere collocato fuori ruolo il magistrato che, alla data della deliberazione di commissione, sia impegnato nella trattazione di procedimenti penali per gravi reati in avanzato stato di istruttoria rispetto ai quali il suo allontanamento possa incidere gravemente sui tempi di definizione.</p> <p>4. Il CSM verifica in ogni caso l'eventuale sussistenza di gravi pregiudizi che possano derivare dal collocamento fuori ruolo sui tempi di definizione di procedimenti e affari, civili o penali.</p> <p>5. Nonostante la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1, 3 e 4, il CSM può sempre valutare, tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza e dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, la possibilità di autorizzare il collocamento fuori ruolo in ragione del rilievo costituzionale dell'organo conferente nonché presso gli organi</p>
---	--

Articolo 107 <i>(Percentuale di copertura dei posti previsti)</i>	che conferiscono gli incarichi di cui all'art. 104, comma 4, lettera a). Articolo 107² <i>(Numero massimo dei magistrati fuori)</i>
---	--

² Questo articolo entra in vigore dal 1° gennaio 2026 in virtù del disposto di cui all'art. 15, comma 4, d.lgs. 28 marzo 2024 n. 45. Fino al 31 dicembre 2025 troverà il previgente articolo 107 della Circolare, il cui testo si riporta di seguito:

Articolo 107

(Percentuale di copertura dei posti previsti in organico per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie in ragione della copertura degli uffici giudiziari a livello nazionale)

1. Ferma la previsione del numero di duecento posti previsto dalla lettera M della tabella allegata alla legge 13 novembre 2008, n.181 quale organico dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie, il CSM mantiene scoperti tre di essi per ogni punto percentuale di copertura degli uffici giudiziari, giudicanti o requirenti, a livello nazionale.

2. Le differenze in eccesso sono riassorbite con i fisiologici ricollocamenti in ruolo dovuti alla scadenza dell'incarico.

3. In attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale, il CSM trimestralmente informa il Ministro della giustizia in ordine al numero di posti disponibili per il collocamento fuori ruolo, sulla base della copertura nazionale degli uffici in atto ai sensi dei commi precedenti.

4. Quando il numero di richieste di destinazione di magistrati a funzioni diverse da quelle giudiziarie ecceda quello dei posti disponibili calcolati ai sensi del comma 1, il CSM si determina sulla base della seguente graduatoria di priorità, fermo restando che il limite numerico di cui alla lettera M della tabella allegata alla legge n. 181/2008 non comprende gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale e il CSM, come previsto dall'articolo 1 bis, comma 4, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143 convertito in legge 13 novembre 2008, n. 181:

a) incarichi apicali e di diretta collaborazione previsti da norme primarie ricoperti presso organi istituzionali, con particolare riferimento agli incarichi di diretta collaborazione di cui all'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 3 agosto 2001, n. 317;

b) incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali;

c) incarichi non apicali ricoperti presso il Ministero della giustizia;

d) incarichi non giurisdizionali ricoperti presso organismi internazionali;

e) altri incarichi non giurisdizionali;

5. All'interno di ciascuna delle categorie elencate si attribuisce priorità agli incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati, rispetto a quelli in cui l'assegnazione a magistrati sia possibile in via alternativa.

6. Lo stesso ordine di priorità di cui al comma 4 è utilizzato in senso inverso ove sia necessario procedere alla revoca di più collocamenti fuori ruolo per superamento del limite numerico come disciplinato al comma 1.

6-bis Fatta eccezione per gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale e il Consiglio superiore della magistratura di cui alla prima parte del comma 4, l'autorizzazione al collocamento fuori ruolo è limitata a:

a) incarichi di diretta collaborazione a magistrati ordinari, previsti da disposizioni legislative statali, presso organi istituzionali con esclusivo riferimento ai seguenti: capo di gabinetto, capo di gabinetto vicario, capo ufficio legislativo, capo ufficio legislativo vicario, nonché incarichi apicali assimilabili ai medesimi;

b) incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie e giurisdizionali presso organismi internazionali; si considerano, ai fini del presente articolo, caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie e giurisdizionali presso organismi internazionali anche gli incarichi di magistrato di collegamento e gli incarichi di coordinamento di attività giudiziarie e giurisdizionali svolti a livello internazionale e sovranazionale, nonché gli incarichi di diretta collaborazione con i soggetti ai quali sono affidati compiti di rappresentanza dello Stato italiano presso organismi e organizzazioni giudiziarie e giurisdizionali internazionali o sovranazionali, e gli incarichi di esperto presso le medesime organizzazioni"; a tali incarichi sono altresì assimilati quelli di esperto giuridico all'interno della Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Organizzazione delle Nazioni unite a New York e Vienna, l'Unione europea e il Consiglio d'Europa;

c) incarichi presso il Ministero della giustizia, diversi da quelli di cui alla lettera a), relativamente a posizioni per le quali vi sia l'esigenza di conferire l'incarico a magistrati ordinari;

d) incarichi di collaborazione presso commissioni parlamentari d'inchiesta: è autorizzabile un unico magistrato per ciascuna commissione fatta eccezione per la commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni mafiosi, comunque denominata; al fine di meglio consentire alle commissioni parlamentari di inchiesta di avvalersi di magistrati aventi specifica specializzazione, i magistrati interessati segnaleranno, con indicazione del relativo settore, la loro disponibilità alla commissione competente del Consiglio superiore della magistratura, la quale predisporrà almeno trimestralmente un elenco, dal quale le commissioni parlamentari di inchiesta potranno eventualmente attingere per le richieste di autorizzazione;

e) incarichi diversi o ulteriori rispetto a quelli di cui alle lettere precedenti: possono essere autorizzati soltanto a condizione che vi sia l'esigenza di conferire l'incarico esclusivamente a magistrati ordinari e nel limite del venti per cento del totale degli incarichi conferibili ai sensi del comma 1;

6-ter. Le autorizzazioni relative agli incarichi di cui al comma 6-bis sono sottoposte a conferma biennale.

<p><i>in organico per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie in ragione della scopertura degli uffici giudiziari a livello nazionale)</i></p> <p>1. Ferma la previsione del numero di duecento posti previsto dalla lettera M della tabella allegata alla legge 13 novembre 2008, n.181 quale organico dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie, il CSM mantiene scoperti tre di essi per ogni punto percentuale di scopertura degli uffici giudiziari, giudicanti o requirenti, a livello nazionale.</p> <p>2. Le differenze in eccesso sono riassorbite con i fisiologici ricollocamenti in ruolo dovuti alla scadenza dell'incarico.</p> <p>3. In attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale, il CSM trimestralmente informa il Ministro della giustizia in ordine al numero di posti disponibili per il collocamento fuori ruolo, sulla base della scopertura nazionale degli uffici in atto ai sensi dei commi precedenti.</p> <p>4. Quando il numero di richieste di destinazione di magistrati a funzioni diverse da quelle giudiziarie ecceda quello dei posti disponibili calcolati ai sensi del comma 1, il CSM si determina sulla base della seguente graduatoria di priorità, fermo restando che il limite numerico di cui alla lettera M della tabella allegata alla legge n. 181/2008 non comprende gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale e il CSM, come previsto dall'articolo 1 bis, comma 4, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143 convertito in legge 13 novembre 2008, n. 181:</p> <p>a) incarichi apicali e di diretta collaborazione previsti da norme primarie ricoperti presso organi istituzionali, con particolare riferimento agli incarichi di diretta collaborazione di cui all'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 3 agosto 2001, n. 317;</p> <p>b) incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali;</p> <p>c) incarichi non apicali ricoperti presso il Ministero della giustizia;</p> <p>d) incarichi non giurisdizionali ricoperti presso organismi internazionali;</p> <p>e) altri incarichi non giurisdizionali;</p> <p>5. All'interno di ciascuna delle categorie elencate si attribuisce priorità agli incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati, rispetto a quelli in cui l'assegnazione a magistrati sia possibile in via alternativa.</p> <p>6. Lo stesso ordine di priorità di cui al comma 4 è utilizzato in senso inverso ove sia necessario procedere alla revoca di più collocamenti fuori ruolo per superamento del limite numerico come disciplinato al comma 1.</p> <p>6-bis Fatta eccezione per gli incarichi presso la</p>	<p><i>ruolo)</i></p> <p>1. I magistrati ordinari possono essere collocati fuori ruolo nel rispetto del numero massimo di 180 unità.</p> <p>1-bis. In ogni caso, non possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi costituzionali in numero superiore a 40 unità.</p> <p>2. Ferma la previsione del numero massimo complessivo, stabilito dalla lettera M della tabella allegata alla legge 13 novembre 2008, n.181 quale organico dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie, il CSM mantiene scoperti due di essi per ogni punto percentuale di scopertura degli uffici giudiziari, giudicanti o requirenti, a livello nazionale.</p> <p>3. Possono essere autorizzati anche nel caso in cui sia raggiunto il numero massimo di cui ai commi 1 e 2, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati i seguenti incarichi:</p> <p>a) gli incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati;</p> <p>b) gli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di magistrato di collegamento, nonché gli incarichi di coordinamento e/o di supporto all'attività giudiziaria e giurisdizionale svolta a livello internazionale.</p> <p>4. Nel numero massimo di magistrati collocati fuori ruolo di cui alla lettera M della tabella b allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 non si computano:</p> <p>a) i magistrati che vengono collocati fuori ruolo per ricoprire incarichi di membri di Governo e cariche elettive, anche presso gli organi di governo autonomo;</p> <p>b) i magistrati il cui collocamento fuori ruolo avviene per effetto degli articoli 19 e 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71.</p> <p>5. Quando il numero di richieste di collocamento di magistrati fuori ruolo ecceda quello dei posti disponibili calcolati ai sensi dei precedenti commi, l'organo di governo autonomo si determina sulla base della seguente graduatoria di priorità:</p> <p>a) incarichi destinati per legge esclusivamente a</p>
--	---

~~Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale e il Consiglio superiore della magistratura di cui alla prima parte del comma 4, l'autorizzazione al collocamento fuori ruolo è limitata a:~~

~~a) incarichi di diretta collaborazione a magistrati ordinari, previsti da disposizioni legislative statali, presso organi istituzionali con esclusivo riferimento ai seguenti: capo di gabinetto, capo di gabinetto vicario, capo ufficio legislativo, capo ufficio legislativo vicario, nonché incarichi apicali assimilabili ai medesimi;~~

~~b) incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie e giurisdizionali presso organismi internazionali; si considerano, ai fini del presente articolo, caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie e giurisdizionali presso organismi internazionali anche gli incarichi di magistrato di collegamento e gli incarichi di coordinamento di attività giudiziarie e giurisdizionali svolti a livello internazionale e sovranazionale, nonché gli incarichi di diretta collaborazione con i soggetti ai quali sono affidati compiti di rappresentanza dello Stato italiano presso organismi e organizzazioni giudiziarie e giurisdizionali internazionali o sovranazionali, e gli incarichi di esperto presso le medesime organizzazioni"; a tali incarichi sono altresì assimilati quelli di esperto giuridico all'interno della Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Organizzazione delle Nazioni unite a New York e Vienna, l'Unione europea e il Consiglio d'Europa;~~

~~e) incarichi presso il Ministero della giustizia, diversi da quelli di cui alla lettera a), relativamente a posizioni per le quali vi sia l'esigenza di conferire l'incarico a magistrati ordinari;~~

~~d) incarichi di collaborazione presso commissioni parlamentari d'inchiesta: è autorizzabile un unico magistrato per ciascuna commissione fatta eccezione per la commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni mafiosi, comunque denominata; al fine di meglio consentire alle commissioni parlamentari di inchiesta di avvalersi di magistrati aventi specifica specializzazione, i magistrati interessati signaleranno, con indicazione del relativo settore, la loro disponibilità alla commissione competente del Consiglio superiore della magistratura, la quale predisporrà almeno trimestralmente un elenco, dal quale le commissioni parlamentari di inchiesta potranno eventualmente attingere per le richieste di autorizzazione;~~

~~e) incarichi diversi o ulteriori rispetto a quelli di cui alle lettere precedenti: possono essere autorizzati soltanto a condizione che vi sia l'esigenza di conferire l'incarico esclusivamente a magistrati ordinari e nel limite del venti per cento~~

~~magistrati;~~

~~b) incarichi di natura giudiziaria e giurisdizionale presso l'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte;~~

~~c) incarichi presso organi costituzionali;~~

~~d) incarichi presso organi di rilevanza costituzionale;~~

~~e) incarichi apicali e incarichi di diretta collaborazione, previsti da norme primarie, ricoperti presso organi istituzionali, con particolare riferimento agli incarichi di diretta collaborazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;~~

~~f) incarichi non giudiziari o giurisdizionali ricoperti presso organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte;~~

~~g) incarichi diversi o ulteriori rispetto a quelli di cui alle lettere precedenti: possono essere autorizzati soltanto a condizione che vi sia l'esigenza di conferire l'incarico esclusivamente a magistrati ordinari;~~

~~g1) quanto agli incarichi di collaborazione presso commissioni parlamentari d'inchiesta: è autorizzabile un unico magistrato per ciascuna commissione fatta eccezione per la commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni mafiosi, comunque denominata, per la quale detto limite è elevato a tre.~~

~~del totale degli incarichi conferibili ai sensi del comma 1;~~

~~6 ter. Le autorizzazioni relative agli incarichi di cui al comma 6 bis sono sottoposte a conferma biennale.~~

Articolo 108

(Limite decennale alla durata complessiva del collocamento fuori ruolo. Eccezioni)

~~1. La durata complessiva del periodo fuori ruolo non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, nell'arco del servizio, con esclusione degli incarichi di membri di Governo, delle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, di componenti delle Corti internazionali comunque denominate ai sensi della legge n. 190/2012.~~

~~2. Per gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale e il CSM, il termine decennale decorre dal 28 novembre 2012, data di entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, ai sensi dell'articolo 1, comma 71.~~

Articolo 109

(Durata degli incarichi fuori ruolo presso il CSM)

~~1. Gli incarichi di magistrato addetto alla Segreteria e di magistrato addetto all'Ufficio Studi del CSM, così come gli incarichi di Segretario generale e di~~

Articolo 108

(Limite alla durata complessiva del collocamento fuori ruolo. Eccezioni)

1. I magistrati ordinari non possono essere collocati fuori ruolo per un periodo che superi complessivamente, nell'arco del servizio, sette anni.

2. Il tempo trascorso fuori ruolo non può superare complessivamente dieci anni per i seguenti incarichi:

a) per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, nonché, limitatamente agli incarichi di segretario generale, vicesegretario o segretario delegato, presso gli organi di governo autonomo e presso la Scuola superiore della magistratura;

b) per gli incarichi di segretario generale e vicesegretario generale e di capo e vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di capo e vice capo di dipartimento presso il Ministero della giustizia;

c) per gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Segretario del Consiglio dei ministri e con singoli Ministri anche senza portafoglio, limitatamente, per ciascuna ipotesi, agli incarichi di capo o vicecapo.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, ~~di procuratore europeo~~, di magistrato di collegamento, nonché agli incarichi di coordinamento e/o di supporto all'attività giudiziaria o giurisdizionale svolta a livello internazionale.

Art. 109

(Durata degli incarichi fuori ruolo presso il CSM)

1. Gli incarichi di magistrato addetto alla Segreteria e di magistrato addetto all'Ufficio Studi del CSM hanno durata massima non superiore a sei anni.

~~Vice Segretario generale, hanno durata massima non superiore a sei anni.~~

~~2. Tale limite vale altresì in ipotesi di passaggio, anche non consecutivo, da un incarico all'altro, ad eccezione dei casi in cui il nuovo incarico riguardi le funzioni di Vice Segretario generale e di Segretario generale e, fermo restando la durata massima dell'incarico.~~

Articolo 110

~~(Relazione annuale sull'attività svolta fuori ruolo)~~

~~1. Il magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie è tenuto a trasmettere al CSM entro il 31 luglio di ogni anno una sintetica relazione scritta sull'attività svolta che viene inserita nel fascicolo personale e utilizzata in occasione delle valutazioni di professionalità.~~

~~2. Detta relazione costituirà, inoltre, elemento di valutazione ai fini della decisione del CSM in caso di richiesta di proroga dell'incarico o di prosecuzione del collocamento fuori ruolo con funzioni diverse.~~

Capo II

Procedimento per l'assegnazione del magistrato a funzioni diverse da quelle giudiziarie

Articolo 111

(Richiesta del collocamento fuori ruolo)

~~1. Il procedimento per l'assegnazione del magistrato a funzioni diverse da quelle giudiziarie è avviato su richiesta inoltrata al CSM dal Ministro della~~

2. Fermo restando il limite massimo complessivo di cui all'art. 108, comma 2, lettera a), gli incarichi di Segretario generale e di Vicesegretario generale hanno una durata massima di sei anni.

Articolo 110

*(Relazione **informativa** sull'attività svolta fuori ruolo)*

1. Al termine di ciascun incarico svolto fuori ruolo, l'amministrazione o l'istituzione conferente l'incarico redige una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta dal magistrato.

2. La predetta relazione è in ogni caso redatta, a richiesta del magistrato, anche in occasione delle valutazioni di professionalità e della presentazione di domande per il conferimento di incarichi semidirettivi o direttivi, della presentazione di domande per il conferimento di legittimità, nonché in caso di richiesta di proroga dell'incarico o di prosecuzione del collocamento fuori ruolo con funzioni diverse.

3. Il magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie:

a. ha facoltà di trasmettere al CSM entro il 31 luglio di ogni anno una sintetica relazione scritta sull'attività svolta che viene inserita nel fascicolo personale;

b. è tenuto a trasmettere detta relazione al termine dell'incarico nonché in caso di richiesta di proroga dell'incarico o di prosecuzione del collocamento fuori ruolo con funzioni diverse, anche presso lo stesso ente.

Capo II

Procedimento per l'assegnazione del magistrato a funzioni diverse da quelle giudiziarie

Articolo 111

(Richiesta del collocamento fuori ruolo)

1. Il procedimento per il collocamento fuori ruolo del magistrato è avviato su richiesta inoltrata al CSM dall'amministrazione o dall'istituzione richiedente.

~~giustizia o da altra amministrazione o istituzione.~~

2. L'amministrazione richiedente ~~specifica~~ la durata, la natura e la tipologia dell'incarico affidato al magistrato.

3. Qualora la richiesta provenga da amministrazione o istituzione diversa dal Ministro della giustizia, il CSM provvede a inoltrare a quest'ultimo copia dell'istanza, nonché copia della documentazione rilevante, per le eventuali osservazioni.

Articolo 112

(Assenso del magistrato e documentazione)

~~1. Il magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie è tenuto a far pervenire al CSM il proprio assenso alla destinazione alle funzioni non giudiziarie, con atto scritto.~~

2. L'assenso è revocabile, con la stessa forma, sino a che non sia avvenuta l'immissione in possesso presso l'amministrazione o l'istituzione richiedente.

3. Il magistrato è tenuto ad allegare all'atto di assenso:

a) una breve relazione che contenga: le caratteristiche, la durata e il luogo di svolgimento dell'attività; i compensi, le indennità o le remunerazioni previsti sotto qualsiasi forma o titolo; gli eventuali procedimenti o processi da lui trattati, o in corso di trattazione, nei quali sia stato o sia parte l'ente o il soggetto che ha formulato la richiesta;

b) la certificazione della cancelleria relativa al lavoro svolto nell'ultimo biennio, comparato con quello svolto dagli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio;

c) il parere del dirigente dell'ufficio, comprensivo della valutazione relativa alla compatibilità dell'incarico con l'assicurazione del buon andamento dell'ufficio, con indicazione dell'eventuale avvenuta designazione del magistrato, alla data della richiesta, alla trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere gravemente agli stessi;

d) il parere del Consiglio giudiziario.

Articolo 113

(Valutazione da parte del CSM)

~~1. Il CSM, previa segnalazione delle integrazioni necessarie, decide sulla richiesta quando essa è~~

2. L'amministrazione o **l'istituzione** richiedente specificano la durata, la natura e la tipologia dell'incarico fuori ruolo affidato al magistrato.

3. Qualora la richiesta provenga da amministrazione o istituzione diversa dal Ministro della giustizia, il CSM provvede a inoltrare a quest'ultimo copia dell'istanza, nonché copia della documentazione rilevante, per le eventuali osservazioni.

Articolo 112

(Assenso del magistrato e documentazione)

1. Il collocamento fuori ruolo può essere disposto solo previa acquisizione dell'assenso scritto del magistrato, che deve essere trasmesso al CSM.

2. L'assenso è revocabile, con la stessa forma, sino a che non sia avvenuta l'immissione in possesso presso l'amministrazione o l'istituzione richiedente.

3. Il magistrato è tenuto ad allegare all'atto di assenso:

a) una breve relazione che contenga: le caratteristiche, la durata e il luogo di svolgimento dell'attività; i compensi, le indennità o le remunerazioni previsti sotto qualsiasi forma o titolo; gli eventuali procedimenti o processi da lui trattati, o in corso di trattazione, nei quali sia stato o sia parte l'ente o il soggetto che ha formulato la richiesta; **le eventuali situazioni di conflitto di interesse;**

b) la certificazione della cancelleria relativa al lavoro svolto nell'ultimo biennio, comparato con quello svolto dagli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio;

c) il parere del dirigente dell'ufficio, comprensivo della valutazione relativa alla compatibilità dell'incarico con l'assicurazione del buon andamento dell'ufficio, con indicazione dell'eventuale avvenuta designazione del magistrato, alla data della richiesta, alla trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere gravemente agli stessi;

d) il parere del Consiglio giudiziario, **e del Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione.**

Articolo 113

(Valutazione da parte del CSM)

1. Il CSM decide sulla richiesta quando essa è

<p>completa di tutti gli elementi.</p> <p>2. Il CSM, per la valutazione complessiva del profilo del magistrato, tiene conto di tutti gli elementi di conoscenza desumibili dal fascicolo personale e, in particolare, di eventuali procedimenti disciplinari definiti o in corso e delle procedure di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo n. 511/1946 sotto il profilo della loro ricaduta sull'immagine di imparzialità e di indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio della magistratura.</p> <p>3. Nella delibera di collocamento fuori ruolo, il CSM deve indicare specificatamente l'attività alla quale il magistrato è destinato, il soggetto o l'autorità in favore del quale è svolta e la durata dell'incarico, nonché il periodo eventualmente già trascorso fuori ruolo.</p> <p style="text-align: center;">Capo III <i>Procedimento per la prosecuzione dell'incarico fuori ruolo oltre il termine quinquennale</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 114 <i>(Valutazione circa l'attualità delle condizioni di autorizzazione)</i></p> <p>1. Ad eccezione degli incarichi di magistrato addetto alla Corte Costituzionale, alla Presidenza della Repubblica e al CSM, la singola destinazione fuori ruolo, dopo l'eventuale decorrenza del quinquennio, è sottoposta a una nuova valutazione circa l'attualità delle condizioni di autorizzazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 115 <i>(Procedimento)</i></p> <p>1. Non oltre il termine di sei mesi precedenti il decorso del termine quinquennale l'ente beneficiario ha facoltà di formulare istanza di prosecuzione del collocamento del magistrato nel medesimo incarico fuori ruolo nel rispetto dei limiti massimi di cui all'articolo 1, comma 66 ss., della legge n. 190/2012.</p>	<p>completa di tutti gli elementi, accertando la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 104, 105, 106 e 107 e dandone conto in apposita motivazione, previa segnalazione delle necessarie integrazioni.</p> <p>2. Il CSM, per la valutazione complessiva del profilo del magistrato, tiene conto di tutti gli elementi di conoscenza desumibili dal fascicolo personale e, in particolare, di eventuali procedimenti disciplinari definiti o in corso e delle procedure di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo n. 511/1946 sotto il profilo della loro ricaduta sull'immagine di imparzialità e di indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio della magistratura.</p> <p>3. Nella delibera di collocamento fuori ruolo, il CSM deve indicare specificatamente l'attività alla quale il magistrato è destinato, il soggetto o l'autorità in favore del quale è svolta e la durata dell'incarico, nonché il periodo eventualmente già trascorso fuori ruolo.</p> <p style="text-align: center;">Capo III <i>Procedimento per la prosecuzione degli incarichi fuori ruolo prima della scadenza del termine massimo di durata</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 114 <i>(Ipotesi di prosecuzione degli incarichi fuori ruolo)</i></p> <p>1. La richiesta di prosecuzione dell'attività fuori ruolo può essere formulata da ciascuna amministrazione o istituzione:</p> <p>a) per il magistrato già collocato fuori ruolo presso di essa per lo svolgimento dello stesso incarico, per un ulteriore periodo;</p> <p>b) per il magistrato già collocato presso di essa per lo svolgimento di diverso incarico;</p> <p>c) per il magistrato già collocato fuori ruolo presso altra amministrazione o istituzione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 115 <i>(Procedimento)</i></p> <p>1. A seguito di istanza formulata ai sensi del precedente articolo, il CSM verifica che vi sia l'assenso del magistrato e che siano rispettati i limiti massimi di durata del collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 108.</p>
---	--

~~2. La Terza Commissione, a fini di collaborazione istituzionale, comunica all'ente competente la data di decorrenza del termine per la valutazione quinquennale per consentire l'esercizio della facoltà di cui al comma che precede.~~

~~3. Il CSM provvede entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di prosecuzione del collocamento fuori ruolo nel medesimo incarico.~~

Articolo 116

(Periodo di intervallo tra gli incarichi fuori ruolo)

~~1. Il magistrato proveniente da un incarico fuori ruolo non può essere autorizzato a una nuova destinazione a funzioni fuori ruolo prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario. Se il periodo trascorso nell'incarico esaurito è inferiore ai tre anni, il magistrato deve rimanere in ruolo per un periodo equivalente e comunque non inferiore a due anni.~~

~~2. La limitazione temporale di cui al comma 1 non si applica:~~

~~a) per gli incarichi di membri di governo, le cariche elettive, anche presso l'organo di autogoverno, gli incarichi di componenti presso le Corti internazionali comunque denominate;~~

~~b) per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale e il CSM;~~

~~c) per gli incarichi di Capo di dipartimento presso il Ministero della giustizia;~~

~~d) per i magistrati investiti di funzioni al vertice di autorità indipendenti;~~

~~e) per gli incarichi di cui agli articoli 13 del decreto legge 217/2001 convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317 e 9, comma 5 bis, del decreto legislativo 303/1999.~~

Capo IV

Revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico fuori ruolo

Articolo 117

(Condizioni per la revoca)

1. L'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico fuori ruolo è sempre revocabile ove sia accertato il venire meno dell'interesse dell'amministrazione della giustizia alla prosecuzione dello stesso valutato in base ai criteri di cui all'articolo 105.

2. Il magistrato, oltre all'assenso scritto, dovrà allegare una breve relazione che contenga: le caratteristiche, la durata e il luogo di svolgimento dell'attività; i compensi, le indennità o le remunerazioni previsti sotto qualsiasi forma o titolo; le eventuali situazioni di conflitto di interesse.

Articolo 116

(Valutazione del CSM)

1. Il CSM dovrà valutare la sussistenza dell'interesse dell'amministrazione della giustizia ai sensi dell'art. 105.

Capo IV

Revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico fuori ruolo

Articolo 117

(Condizioni per la revoca)

1. L'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico fuori ruolo è sempre revocabile ove sia accertato il venire meno dell'interesse dell'amministrazione della giustizia alla prosecuzione dello stesso valutato in base ai criteri di cui all'articolo 105.

Articolo 118*(Atti d'istruzione preliminare)*

1. La Terza Commissione del CSM valuta preliminarmente la sussistenza di elementi idonei a giustificare l'apertura del procedimento di revoca dell'autorizzazione a svolgere l'incarico fuori ruolo, per il venire meno dell'interesse dell'amministrazione della giustizia individuato secondo i criteri di cui all'articolo 105, comma 2.
2. Se la Commissione ritiene che permangano le condizioni per la prosecuzione dell'incarico delibera l'archiviazione della pratica altrimenti dispone l'apertura della procedura di revoca e ne dà comunicazione all'ente conferente l'incarico ~~e al Ministero della giustizia, ove il collocamento fuori ruolo sia avvenuto su sua richiesta~~, ai fini di una preventiva interlocuzione.
3. Qualora all'esito dell'interlocuzione le amministrazioni interessate rinuncino alla collaborazione del magistrato interessato, il CSM procede immediatamente al ricollocamento in ruolo ai sensi dell'articolo 122.

Articolo 119*(Istruttoria eventuale su richiesta dell'ente conferente)*

1. Ove le amministrazioni richiedano motivatamente la prosecuzione dell'incarico fuori ruolo, il CSM valuta specificamente le ragioni addotte e opera un bilanciamento con le condizioni poste a fondamento dell'ipotesi di revoca dell'incarico già autorizzato, all'esito del quale può procedere all'archiviazione della procedura di revoca.
2. Nel caso in cui gli enti interessati non facciano pervenire le loro osservazioni nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di apertura della procedura di revoca e, comunque, nel caso in cui la Terza Commissione ritenga prevalenti le ragioni per procedere alla revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico fuori ruolo, è data comunicazione al magistrato e agli enti interessati delle ragioni per le quali si ritiene venuto meno l'interesse dell'amministrazione della giustizia alla prosecuzione dell'incarico.
3. Il magistrato può chiedere di essere sentito

Articolo 118*(Atti d'istruzione preliminare)*

1. La Terza Commissione del CSM valuta preliminarmente la sussistenza di elementi idonei a giustificare l'apertura del procedimento di revoca dell'autorizzazione a svolgere l'incarico fuori ruolo, per il venire meno dell'interesse dell'amministrazione della giustizia individuato secondo i criteri di cui all'articolo 105, comma 2.
2. Se la Commissione ritiene che permangano le condizioni per la prosecuzione dell'incarico delibera l'archiviazione della pratica altrimenti dispone l'apertura della procedura di revoca e ne dà comunicazione all'ente conferente l'incarico ai fini di una preventiva interlocuzione.
3. Qualora all'esito dell'interlocuzione le amministrazioni interessate rinuncino alla collaborazione del magistrato interessato, il CSM procede immediatamente al ricollocamento in ruolo ai sensi dell'articolo 122.

Articolo 119*(Istruttoria eventuale su richiesta dell'ente conferente)*

1. Ove le amministrazioni richiedano motivatamente la prosecuzione dell'incarico fuori ruolo, il CSM valuta specificamente le ragioni addotte e opera un bilanciamento con le condizioni poste a fondamento dell'ipotesi di revoca dell'incarico già autorizzato, all'esito del quale può procedere all'archiviazione della procedura di revoca.
2. Nel caso in cui gli enti interessati non facciano pervenire le loro osservazioni nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di apertura della procedura di revoca e, comunque, nel caso in cui la Terza Commissione ritenga prevalenti le ragioni per procedere alla revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico fuori ruolo, è data comunicazione al magistrato e agli enti interessati delle ragioni per le quali si ritiene venuto meno l'interesse dell'amministrazione della giustizia alla

<p>personalmente e può far pervenire osservazioni scritte alla Terza Commissione per le valutazioni in merito.</p> <p>4. È facoltà degli enti interessati far pervenire ulteriori osservazioni scritte.</p> <p>5. La Commissione, ove lo ritenga necessario, può disporre l'acquisizione di documenti o l'audizione di altri soggetti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 120 <i>(Decisione)</i></p> <p>1. All'esito dell'istruttoria, ove non ritenga di archiviare la pratica, la Terza Commissione sottopone all'assemblea plenaria una delibera motivata di revoca.</p> <p>2. Il CSM con la delibera di revoca dispone l'apertura della procedura di ricollocamento in ruolo ai sensi della disciplina vigente.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II ASPETTATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 23 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N.165</p> <p style="text-align: center;">Articolo 121 <i>(Aspettativa e disciplina del collocamento fuori ruolo)</i></p> <p>1. Le disposizioni in tema di collocamento fuori ruolo si applicano anche all'aspettativa prevista dall'articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ove compatibili.</p> <p>2. Le preminenti esigenze organizzative ostative alla concessione dell'aspettativa sono valutate utilizzando i criteri di cui all'articolo 105 sull'interesse dell'amministrazione della giustizia.</p>	<p>prosecuzione dell'incarico.</p> <p>3. Il magistrato può chiedere di essere sentito personalmente e può far pervenire osservazioni scritte alla Terza Commissione per le valutazioni in merito.</p> <p>4. È facoltà degli enti interessati far pervenire ulteriori osservazioni scritte.</p> <p>5. La Commissione, ove lo ritenga necessario, può disporre l'acquisizione di documenti o l'audizione di altri soggetti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 120 <i>(Decisione)</i></p> <p>1. All'esito dell'istruttoria, ove non ritenga di archiviare la pratica, la Terza Commissione sottopone all'assemblea plenaria una delibera motivata di revoca.</p> <p>2. Il CSM con la delibera di revoca dispone l'apertura della procedura di ricollocamento in ruolo ai sensi della disciplina vigente.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO III ASPETTATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 23 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N.165</p> <p style="text-align: center;">Articolo 121 <i>(Aspettativa e disciplina del collocamento fuori ruolo)</i></p> <p>1. Il magistrato può essere collocato in aspettativa senza assegni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 121 bis <i>(Relazione informativa sull'attività svolta in aspettativa)</i></p> <p>1. Al termine di ciascun periodo di aspettativa, l'amministrazione o l'istituzione conferente l'incarico redige una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta dal magistrato.</p> <p>2. La predetta relazione è in ogni caso redatta, a richiesta del magistrato, anche in occasione delle valutazioni di professionalità e della presentazione di domande per il conferimento di incarichi semidirettivi o direttivi nonché in caso di richiesta di proroga dell'incarico o di prosecuzione dell'aspettativa con funzioni diverse.</p> <p>3. Il magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie:</p> <p>a) ha facoltà di trasmettere al CSM entro il 31 luglio di ogni anno una sintetica relazione scritta</p>
---	--

IL RICOLLOCAMENTO IN RUOLO.
LA DESTINAZIONE DEI MAGISTRATI AL
TERMINE DELL'ASPETTATIVA

Articolo 122

(Ricollocamento in ruolo del magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie)

1. La Terza Commissione, prima del termine entro il quale deve avvenire la riassunzione delle funzioni giudiziarie, comunica tempestivamente la scadenza del collocamento fuori ruolo al magistrato interessato e all'ente presso il quale si svolge l'incarico.
2. Il magistrato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, che per qualsiasi causa cessi dalla destinazione all'ufficio cui era stato assegnato deve chiedere senza indugio il ricollocamento in ruolo, inoltrando apposita istanza al CSM.
3. Ferma restando la facoltà di partecipare alle ordinarie procedure di trasferimento, il ricollocamento in ruolo avviene nella sede di provenienza, se vacante, con eventuale revoca del posto pubblicato non ancora assegnato.
4. Qualora il posto non sia vacante, il ricollocamento in ruolo avviene con assegnazione ad altra sede, ma nelle medesime funzioni, con concorso virtuale da espletarsi relativamente ai posti vacanti non pubblicati all'atto della richiesta.

Articolo 123

(Destinazione del magistrato al termine dell'aspettativa)

- ~~1. Al termine dell'aspettativa il magistrato che, per la durata e la natura dell'assenza, sia stato collocato fuori ruolo, è destinato, con precedenza, previo interpello, al posto precedentemente occupato, se vacante e anche se pubblicato ma non ancora coperto.~~
- ~~2. Nel caso in cui il posto di provenienza sia stato coperto, il magistrato dopo essere stato interpellato, è destinato con precedenza a uno dei posti vacanti del medesimo grado, anche se pubblicati, dello stesso ufficio o della stessa sede o, in mancanza, a uno dei posti vacanti degli uffici di altra sede del medesimo distretto. Per la destinazione in un diverso distretto si procede con concorso virtuale.~~

sull'attività svolta che viene inserita nel fascicolo personale;

b) è tenuto a trasmettere detta relazione al termine del periodo di aspettativa nonché in caso di richiesta di proroga dell'incarico o di prosecuzione dello stesso con funzioni diverse.

TITOLO IV

IL RICOLLOCAMENTO IN RUOLO.
LA DESTINAZIONE DEI MAGISTRATI AL
TERMINE DELL'ASPETTATIVA

Articolo 122

(Ricollocamento in ruolo del magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie)

1. La Terza Commissione, prima del termine entro il quale deve avvenire la riassunzione delle funzioni giudiziarie, comunica tempestivamente la scadenza del collocamento fuori ruolo al magistrato interessato e all'ente presso il quale si svolge l'incarico.
2. Il magistrato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, che per qualsiasi causa cessi dalla destinazione all'ufficio cui era stato assegnato deve chiedere senza indugio il ricollocamento in ruolo, inoltrando apposita istanza al CSM.
3. Ferma restando la facoltà di partecipare alle ordinarie procedure di trasferimento, il ricollocamento in ruolo avviene nella sede di provenienza, se vacante, con eventuale revoca del posto pubblicato non ancora assegnato.
4. Qualora il posto non sia vacante, il ricollocamento in ruolo avviene con assegnazione ad altra sede, ma nelle medesime funzioni, con concorso virtuale da espletarsi relativamente ai posti vacanti non pubblicati all'atto della richiesta.

Articolo 123

(Destinazione del magistrato al termine dell'aspettativa)

- 1. In tutti i casi di collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, il posto di provenienza è considerato vacante.**
- 2. Il ricollocamento del magistrato a seguito della cessazione dell'aspettativa avviene secondo le modalità previste dall'articolo 122 per il magistrato collocato fuori ruolo in quanto compatibili.**

~~3. Nel caso di avvenuta presentazione della candidatura alle elezioni politiche, amministrative o europee, nonché dopo la scadenza del relativo mandato elettorale, e per i magistrati chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali e delle Regioni, la cessazione dell'aspettativa è disciplinata dagli articoli 124, 125 e 126.~~

Articolo 124

(Destinazione del magistrato al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni politiche, amministrative ed europee, nonché dopo la scadenza del mandato elettorale)

~~1. Al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni politiche, amministrative ed europee, in caso di mancata elezione, il magistrato è tenuto a richiedere con sollecitudine di essere richiamato in servizio. Nel caso in cui il magistrato non richieda tempestivamente il richiamo in ruolo, il CSM provvede d'ufficio.~~

~~2. Qualora la candidatura sia stata presentata nell'ambito di una circoscrizione elettorale non compresa nel territorio del distretto di appartenenza e questo non sia competente ex articolo 11 c.p.p. rispetto a quello ove si sono svolte le elezioni, il magistrato è assegnato all'ufficio di appartenenza, se vacante, previa revoca dell'eventuale pubblicazione nelle more intervenuta.~~

~~3. Nel caso in cui non sia possibile l'assegnazione al posto di provenienza il magistrato, fermi i limiti su indicati, è assegnato a un altro posto vacante di un ufficio di pari grado della stessa sede o di altri uffici del medesimo distretto o di un distretto viciniore.~~

~~4. Qualora la candidatura sia stata presentata nell'ambito di una circoscrizione elettorale compresa nel territorio del distretto di appartenenza, il magistrato è assegnato in un posto vacante, anche non pubblicato, che si trovi in un distretto viciniore diverso da quello competente ai~~

Articolo 123 bis

(Ambito di applicazione)

1. Tutte le disposizioni che precedono non si applicano:

- a) ai membri di Governo e alle cariche elettive, anche presso gli organi di governo autonomo;
- b) quando il collocamento fuori ruolo avviene per effetto degli articoli 19 e 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71.

TITOLO V

IL RICOLLOCAMENTO NEI CASI DI CUI AGLI ARTICOLI 18, 19 E 20 DELLA LEGGE N. 71 DEL 2022

Articolo 124

(Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti)

1. I magistrati ordinari, esclusi quelli in servizio presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, non possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, ne' possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio ubicato nella regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura.

2. I magistrati di cui al comma 1 in servizio presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti, a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati dal CSM allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, nè giudicanti nè requirenti, senza che derivino posizioni soprannumerarie.

~~sensi dell'articolo 11 c.p.p. rispetto a quello di provenienza.~~

~~5. Per la scelta della sede indicata ai commi 3 e 4 si procede con concorso virtuale.~~

~~6. Il magistrato che sia stato candidato alle elezioni politiche, amministrative ed europee, nel caso in cui non sia stato eletto non può essere destinato, per il periodo di cinque anni, decorrenti dalla data delle elezioni, a sedi del distretto o dei distretti in cui erano ricomprese la circoscrizione o le circoscrizioni elettorali ove è stato candidato, ovvero del distretto o dei distretti competenti ai sensi dell'articolo 11 c.p.p.~~

~~7. Nel caso di elezione, il trasferimento del magistrato a sedi del distretto o dei distretti nell'ambito dei quali è stato eletto, ovvero del distretto o dei distretti competenti ai sensi dell'articolo 11 c.p.p., non può avvenire prima del termine di cinque anni decorrente dalla scadenza del mandato.~~

~~8. Nel caso in cui il magistrato provenga da un posto, anche di merito, della Corte di Cassazione o della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, ovvero della Direzione Nazionale Antimafia, i criteri indicati nelle disposizioni che precedono non si applicano e il magistrato è restituito all'ufficio di appartenenza, se vacante, previa revoca, eventuale, della pubblicazione nelle more intervenuta. Se il posto non sia vacante, il magistrato è essere assegnato, con concorso virtuale, a un altro posto disponibile.~~

~~9. Il magistrato collocato fuori ruolo che, durante il periodo di destinazione a funzioni non giudiziarie, si sia candidato o sia stato eletto può essere destinato, con concorso virtuale, a un posto vacante, con esclusione di quelli compresi nei distretti in cui sia stata presentata la candidatura e di quelli compresi nell'ambito dei competenti distretti ex articolo 11 c.p.p.~~

3. Il ricollocamento in ruolo ai sensi del comma 1 è disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di assumere incarichi direttivi e semidirettivi. Per la scelta della sede si procede con concorso virtuale.

4. I limiti e i divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo hanno una durata di tre anni, fermo restando, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

5. Al termine dei tre anni il magistrato può essere restituito all'Ufficio di provenienza se vacante, previa revoca eventuale della pubblicazione del posto nelle more intervenuta. Ove il posto di provenienza non sia vacante il magistrato può anche essere assegnato ad altra sede previo concorso virtuale su altro posto disponibile.

Articolo 124 bis

(Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi)

1. I magistrati ordinari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente delle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dal CSM allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, ne' giudicanti ne' requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza

Articolo 125

(Cessazione dalla carica di pubblico amministratore presso gli enti locali e le Regioni)

~~1. Le disposizioni di cui all'articolo 124 si applicano altresì nell'ipotesi di richiamo in ruolo alla cessazione dalla carica di pubblico amministratore presso gli enti locali, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e presso le Regioni, con esclusione del distretto o dei distretti ove si trovava la circoscrizione territoriale nella quale il magistrato è stato chiamato a ricoprire la carica pubblica, nonché del distretto o dei distretti competenti ai sensi dell'articolo 11 c.p.p.~~

~~2. Prima del termine di cinque anni, decorrente dalla cessazione della carica pubblica, il magistrato non può essere trasferito nelle sedi del distretto, o dei distretti, ove ha ricoperto la carica ovvero del distretto o dei distretti competenti ai sensi dell'articolo 11 c.p.p.~~

senza nuovi o maggiori oneri.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della legge n. 71 del 2022.

Articolo 125

(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi)

1. I magistrati ordinari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vice-capo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, per un periodo di un anno decorrente dalla data di cessazione dall'incarico, restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero di appartenenza o presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In alternativa, essi possono essere ricollocati in ruolo e destinati dal CSM allo svolgimento di attività non giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati di cui al primo periodo non possono assumere incarichi direttivi e semidirettivi. Il ricollocamento in ruolo avviene con le modalità di cui agli articoli 122 e 123.

2. I magistrati ordinari non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, o di assessore comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dal CSM allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di incarichi diversi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella

Articolo 126

(Assegnazione della sede al magistrato chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali e delle Regioni)

1. Ferme restando le prescrizioni di cui agli articoli 124 e 125, il magistrato chiamato a ricoprire una carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali e delle Regioni in posizione di aspettativa può chiedere, al fine di espletare il mandato o l'incarico amministrativo, in alternativa alla permanenza fuori ruolo, di essere assegnato a una sede vicina, identificata con le modalità previste dal comma 2.

2. Nel caso di cui al comma 1, il magistrato è assegnato in un posto vacante di un distretto vicinore diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 c.p.p. e fuori dall'area territoriale in cui esercita il mandato.

3. Per l'assegnazione della sede si procede con concorso virtuale.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso del magistrato che, fuori ruolo per altra ragione, ricopra una carica pubblica nelle amministrazioni locali e chieda il ricollocaamento in ruolo.

5. Le stesse disposizioni si applicano altresì nell'ipotesi di richiesta di avvicinamento, ai sensi dell'articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a una sede più vicina a quella di svolgimento dell'incarico.

6. Il magistrato che, senza il previo collocamento in

dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di due anni dalla data dell'assunzione, salvo che la cessazione consegua a dimissioni volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della legge n. 71 del 2022.

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE
ALLA PARTE VI**

Articolo 126

(Disposizioni transitorie)

1. Salvo quanto previsto all'art. 107, e dagli artt. 124, 124 bis e 125, la disciplina prevista dalla parte VI della presente circolare si applica agli incarichi deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 45 del 2024.

2. Ai magistrati fuori ruolo al momento della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 45 del 2024 si applica la disciplina vigente al momento del conferimento o dell'autorizzazione dell'incarico. Ai predetti continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 68, primo periodo, e commi da 69 a 72, della legge 6 novembre 2012, n. 190. I limiti temporali di permanenza nell'incarico previsti dalle disposizioni vigenti non operano per i magistrati già collocati fuori ruolo al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo del 28 marzo 2024, n. 45, per lo svolgimento di incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di magistrato di collegamento, nonché per lo svolgimento di incarichi di coordinamento e/o di supporto all'attività giudiziaria e giurisdizionale svolta a livello internazionale.

<p>aspettativa, partecipi a una competizione elettorale nello stesso distretto di appartenenza, ovvero nel distretto competente ai sensi dell'articolo 11 c.p.p., ha l'onere di darne tempestiva comunicazione al CSM. Lo stesso onere sussiste nell'ipotesi in cui il magistrato sia indicato come componente di una futura giunta comunale, provinciale o regionale. All'esito delle elezioni, il CSM valuta la sussistenza di eventuali ipotesi di incompatibilità.</p>	<p>3. Ai magistrati collocati fuori ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 45 del 2024, che abbiano anteriormente ricoperto incarichi con collocamento fuori ruolo, si applica la disciplina relativa ai limiti temporali prevista dall'articolo 108. La durata del precedente incarico è computata nel termine complessivo, salvo che per gli incarichi da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri o presso il CSM.</p> <p>4. Le disposizioni di cui all'articolo 107, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.</p>
---	--